

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	17
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	19
DIFESA (IV)	»	25
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	26
FINANZE (VI)	»	37
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	40
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	41
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	44
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	52
AFFARI SOCIALI (XII)	»	56
AGRICOLTURA (XIII)	»	57

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero-Sogno Italia: Misto-MAIE-SI; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+ Europa-Centro Democratico: Misto-+ E-CD.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	58
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	64
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	65
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	66

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza di esperti sulle attuali tendenze della produzione normativa (prof. Georges Bergounous; prof. Olivier Rozenberg)	3
---	---

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

Audizione in videoconferenza di esperti sulle attuali tendenze della produzione normativa (prof. Georges Bergounous; prof. Olivier Rozenberg).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare, e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Emendamenti C. 1173-726-727-1447-A 4

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In ordine alla proposta di legge C. 987 Elisa Tripodi, recante « Modifica all'articolo 71 della Costituzione, concernente le leggi di iniziativa popolare » 4

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Nuovo testo C. 395 Gallo (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 5

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 14

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 1354, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 9

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 16

COMITATO DEI NOVE

Martedì 22 gennaio 2019.

Modifiche all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare, e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Emendamenti C. 1173-726-727-1447-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.15 alle 12.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 22 gennaio 2019 — Presidenza del Presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 12.35.

In ordine alla proposta di legge C. 987 Elisa Tripodi, recante « Modifica all'articolo 71 della Costituzione, concernente le leggi di iniziativa popolare ».

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 15 gennaio 2019, ha concluso l'esame in sede referente della proposta di legge costituzionale C. 1173 D'Uva, adottata come testo base, recante « Modifiche all'articolo 71 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare, e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 », e delle abbinare proposte di legge costituzionale C. 726 Ceccanti, C. 727 Ceccanti e C. 1447 Magi.

Il 17 gennaio 2019 è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge costituzionale C. 987

Elisa Tripodi, recante «Modifica all'articolo 71 della Costituzione, concernente le leggi di iniziativa popolare», vertente su materia identica a quella delle proposte di legge C. 1173, C. 726, C. 727 e C. 1447.

Propone pertanto che la proposta di legge C. 987 sia considerata ricompresa nella relazione già presentata all'Assemblea sulle predette proposte di legge.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 12.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.05.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

Nuovo testo C. 395 Gallo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Martina PARISSÉ (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, la proposta di legge C. 395 Gallo (M5S), recante modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la VII Commissione.

In sintesi, la proposta di legge innova la disciplina in materia di libero accesso alle informazioni scientifiche prodotte nell'am-

bito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, recata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, e interviene anche in materia di diritto d'autore, modificando la legge 22 aprile 1941, n. 633.

Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l'intervento legislativo, ricorda, preliminarmente, che il 17 luglio 2012 la Commissione europea ha adottato la Raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE). La Commissione — dopo aver ricordato che le politiche di accesso aperto (cosiddetto *Open access* — OA) sono volte ad assicurare l'accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni *inter pares*, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica (punto 5 dei *consideranda*), e che tali politiche dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici (punto 6 dei *consideranda*) — aveva evidenziato in tale ambito che «l'accesso aperto ai dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche» (punto 10 dei *consideranda*). In particolare, la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di provvedere affinché l'accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici avvenisse quanto prima possibile, e comunque non più di 6 mesi dopo la data di pubblicazione, ampliati a 12 mesi nel caso delle pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane. La Commissione ha altresì, raccomandato di provvedere affinché gli organismi di finanziamento della ricerca responsabili della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca e le istituzioni accademiche che ricevono finanziamenti pubblici definissero politiche istituzionali per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse.

In risposta a tali sollecitazioni a livello europeo, nell'ambito dell'ordinamento italiano, il già citato articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, al comma 2 ha

affidato all'autonomia dei soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti alla ricerca scientifica la definizione delle misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati delle ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, specificando che ciò vale quando le stesse sono documentate in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno 2 uscite all'anno, e includano una scheda di progetto in cui sono menzionati tutti i soggetti che vi hanno concorso. Il medesimo comma 2 specifica, inoltre, che l'accesso aperto può essere realizzato al momento della prima pubblicazione, con la pubblicazione da parte dell'editore in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente (cosiddetta *gold road*, o via d'oro) oppure con la ripubblicazione (da parte dell'autore), senza fini di lucro, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, sempre garantendo l'accesso a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione (a titolo non gratuito) per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, ed entro 24 mesi per le pubblicazioni delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali (cosiddetta *green road*, o via verde). Il comma 2-bis del richiamato articolo 4 ha escluso l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 nel caso in cui i diritti su tali risultati siano tutelati, come diritti di proprietà industriale, dal decreto legislativo n. 30 del 2005.

Il comma 3 del medesimo articolo 4 ha altresì disposto che, al fine di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, nonché di ottimizzare le risorse disponibili, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per l'unificazione delle banche dati che rispettivamente gestiscono, quali quelle riguardanti l'Anagrafe nazionale delle ricerche, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.

Successivamente è intervenuta la Raccomandazione 2018/790/UE del 25 aprile 2018, la quale, nel sostituire la precedente Raccomandazione 2012/417/UE, ne ha sostanzialmente confermato i principi. Per quanto riguarda i tempi entro cui deve avvenire la ripubblicazione *on line* a titolo gratuito, la Raccomandazione 2018/790/UE ha specificato che gli Stati membri dovrebbero garantire che l'accesso aperto alle pubblicazioni derivanti da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici sia concesso non appena possibile, « preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane) ».

Passando a illustrare il contenuto della proposta di legge, l'articolo 1, comma 1, alla lettera a), modifica il citato comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013. In particolare la novella ridefinisce l'ambito di applicazione della norma, stabilendo che essa concerne i risultati e i dati, anche parziali, della ricerca, quando documentati in pubblicazioni scientifiche, in atti di convegni o in materiali audio e video inerenti alla ricerca e alla divulgazione scientifica (e non più solo i risultati documentati in articoli), comunque pubblicati su periodici a carattere scientifico. Viene inoltre specificato che le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati e ai dati della ricerca scientifica finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici sono adottate dai soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti a fini non commerciali. Viene altresì eliminata la necessità di un numero minimo di uscite annue dei periodici su cui devono essere edite le pubblicazioni scientifiche, gli atti di convegni o i materiali audio e video e in caso di procedura *green road* (cioè di ripubblicazione dei risultati della ricerca), si riducono da 18 a 6 mesi dalla prima pubblicazione i tempi per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e da 24 a 12 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari umanistiche e delle

scienze sociali entro cui deve avvenire la ripubblicazione *on line* a titolo gratuito in archivi elettronici istituzionali o disciplinari. In tal modo, si opera un allineamento ai tempi indicati dalle Raccomandazioni europee.

La lettera *b-bis*) del comma 1 sostituisce il comma 3 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, disponendo l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, per l'adozione di strategie coordinate per realizzare l'interoperabilità (invece dell'unificazione prevista a legislazione vigente) delle banche dati da essi rispettivamente gestite e per favorire la creazione e l'adozione di sistemi ad accesso aperto, istituendo sistemi premiali per le università e gli enti pubblici di ricerca e per promuovere la creazione di un'infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, individuando il soggetto preposto alla gestione della stessa. Si prevede, inoltre, fin d'ora l'adozione di linee guida per rendere interoperabili le banche dati delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche adottando i software di gestione già esistenti e promuovendone la creazione di nuovi.

Per la realizzazione e la manutenzione dell'infrastruttura nazionale, la lettera *d*) del comma 1, sostituendo il comma 4 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, autorizza la spesa di 1 milione di euro nel 2019 e di 200.000 euro annui a decorrere dal 2020.

Ai sensi della lettera *e*), che inserisce i nuovi commi 4-*sexies* e 4-*septies* nell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, alla copertura dell'onere finanziario determinato dal nuovo comma 4 del medesimo articolo 4 si provvede, per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa (recata dall'articolo 1, comma 611, della legge n. 205 del 2017) relativa al reclutamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 258 unità di per-

sonale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica F1, e pari, per quanto qui interessa, a 10.154.063,21 euro annui a partire dal 2019. Le due procedure di reclutamento non si sono ancora concluse.

Per il 2020, alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 1, comma 763, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Dal 2021, alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando parte dell'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La lettera *c*) del comma 1 inserisce un nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, disponendo che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove, nell'ambito del contratto nazionale di servizio stipulato con la RAI, società concessionaria del « servizio pubblico generale radiotelevisivo », il potenziamento e la valorizzazione dell'informazione e della divulgazione scientifica su tutte le piattaforme e i canali, da realizzare anche mediante iniziative congiunte con le università e gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, e favorisce e sostiene l'offerta multimediale in ambito, oltre che scientifico, anche culturale, attraverso l'utilizzo delle tecnologie più innovative della RAI.

Sul piano della formulazione tecnica della norma segnala come, in base alla dizione utilizzata dall'articolo 49, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 177 del 2005 – inserito dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 198 del 2016 –, sia opportuno far riferimento al « servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ».

Sempre in merito alla formulazione della norma ricorda come, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 177 del 2005, la concessionaria del servizio

pubblico radiofonico, televisivo e multimediale svolga servizio sulla base di un contratto nazionale stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei Ministri (oltre che di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali), e rinnovato ogni cinque anni (il contratto di servizio vigente riguarda il periodo 2018-2022).

Segnala pertanto l'opportunità di chiarire come si dovrebbe innestare il concerto del Ministro dello sviluppo economico con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella procedura di adozione del nuovo contratto nazionale di servizio che, ai sensi delle previsioni vigenti sopra richiamate, è stipulato con la RAI dal Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei Ministri.

Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge inserisce un nuovo articolo 42-*bis* nella legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941).

Il comma 1 del nuovo articolo 42-*bis* dispone che l'autore di una pubblicazione scientifica contenuta in un periodico, che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota almeno pari al 50 per cento con fondi pubblici, ha il diritto di riprodurla, distribuirla o metterla a disposizione gratuitamente al pubblico successivamente alla messa a disposizione gratuita da parte dell'editore o dopo « un ragionevole periodo di tempo » dalla prima pubblicazione (a titolo non gratuito), « comunque non superiore » a 6 mesi per le opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e a 12 mesi per quelle nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. L'autore è tenuto a indicare gli estremi della prima edizione e a specificare il nome dell'editore. La norma specifica che l'autore rimane titolare del suddetto diritto anche qualora abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica della propria opera all'editore o al curatore.

Il comma 2 del nuovo articolo 42-*bis* stabilisce che le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto dal comma 1 sono nulle.

In merito alla formulazione della disposizione, rileva come essa non individui in maniera univoca il termine a partire dal quale l'autore è legittimato – dopo la prima pubblicazione da parte dell'editore – a riprodurre, distribuire o mettere a disposizione gratuitamente l'opera, né demanda la stessa individuazione ad un atto secondario: segnala pertanto l'opportunità di chiarire tale aspetto.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come nel quadro delineato dalla Costituzione, che, all'articolo 117, terzo comma, ha affidato la « ricerca scientifica e tecnologica » alla competenza legislativa concorrente – la Corte costituzionale ha affermato innanzitutto che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione) anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni » (sentenza n. 307/2004).

Inoltre ricorda che la Corte ha evidenziato come « la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (articoli 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati » (sentenza n. 423 del 2004).

Per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali, ricorda che l'articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica mentre l'articolo 33 dispone che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (*vedi allegato 1*).

Gennaro MIGLIORE (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relattrice, rilevando l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al provvedimento durante la discussione in Assemblea.

Ricorda come nel corso dell'esame in sede referente sia stata approvata una proposta emendativa del proprio gruppo volta a prevedere il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'attività di promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica da parte della RAI, riservata invece dal testo originario al solo Ministero dello sviluppo economico.

Rileva, inoltre, come l'informazione scientifica debba fondarsi sul principio del libero confronto ma anche su quello dell'accreditamento delle fonti sulla base dei criteri seguiti dalla comunità scientifica, in quanto l'accesso all'informazione scientifica non può tradursi nell'affermazione dell'equivalenza delle fonti.

Giovanni DONZELLI (FdI) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice e preannuncia la presentazione, nel corso della discussione del provvedimento in Assemblea, di proposte emendative volte ad assicurare che l'accesso all'informazione scientifica avvenga nel rispetto di criteri rigorosi per quanto concerne l'attendibilità della stessa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

C. 1354, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, la proposta di legge C. 1354 Castellone, approvata dal

Senato, recante istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione; alla proposta di legge sono abbinate le proposte di legge C. 84 Zolezzi, C. 753 Massimo Enrico Baroni e C. 811 Cecconi.

In sintesi, la proposta di legge C. 1354, la quale è stata adottata come testo base dalla XII Commissione e che non è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente, istituisce e disciplina la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (in materia di identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie), nonché il referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

Ricorda in merito che nella passata legislatura la Camera dei deputati aveva approvato un testo unificato delle proposte di legge C. 913 e abbinate, di contenuto analogo a quello della proposta di legge in oggetto; tuttavia il provvedimento, trasmesso al Senato (S. 2869), non ha concluso il suo *iter* entro la fine della legislatura.

Passando a illustrare il contenuto del provvedimento, che si compone di 8 articoli, l'articolo 1, al comma 1 istituisce la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, già identificati, per ciascuna regione e provincia autonoma, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, per le finalità di:

coordinamento, standardizzazione e supervisione dei dati, alimentati direttamente dai flussi dei registri delle regioni e delle province autonome, nonché validazione degli studi epidemiologici derivanti dall'istituzione del referto epidemiologico;

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria;

messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche ed infettive tumorecorrelate;

studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive tumore-correlate, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento;

sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;

prevenzione primaria e secondaria;

studio di morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive tumore-correlate;

semplificazione delle procedure di scambio dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;

studio e monitoraggio dei fattori di rischio e dei fattori di protezione delle malattie sorvegliate;

promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari;

monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il comma 2 rimette a un regolamento esecutivo, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni:

l'individuazione e la disciplina dei dati che possono essere inseriti nella Rete;

le modalità del loro trattamento;

i soggetti che possono avere accesso alla Rete ed i dati ai quali si può accedere;

le misure per la custodia e la sicurezza dei dati;

le modalità per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di accesso e degli altri diritti stabiliti dalla normativa europea sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio). Il regolamento è chiamato altresì a provvedere a una semplificazione e a un riordino degli obblighi informativi, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di banche dati sanitarie.

Il comma 3 stabilisce che, ai fini dell'inserimento tempestivo e sistematico dei dati nella Rete, le regioni e le province autonome assicurano l'invio dei flussi dei dati prescritti nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento esecutivo sopracitato, con validazione dei dati di competenza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. Tali adempimenti sono obbligatori e costituiscono oggetto di verifica (come disciplinato dall'articolo 5).

Il comma 4 individua nel Ministero della salute il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza.

Il comma 5 stabilisce che i dati trattati dalla Rete nazionale devono essere validati scientificamente secondo gli *standard* qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnostici di neoplasia, e utilizzati al fine di:

produrre rilevazioni di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori;

descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per genere;

contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di

provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale;

effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari;

fornire un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione a livello nazionale e regionale, anche attraverso la pubblicazione dei dati sul sito internet del Ministero della salute;

monitorare l'efficacia dei programmi di *screening* oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche;

monitorare i trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi al fine di fornire nuove evidenze scientifiche sul loro grado di efficacia.

Il comma 6 stabilisce che, per le finalità della legge, il Ministro della salute può stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con Università e Centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, relativamente:

all'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo *standard* nazionali e internazionali;

alla formazione degli operatori;

alla definizione dei criteri di realizzazione e di sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati.

La disposizione pone la condizione che i soggetti con cui si stipulano tali accordi siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza anche attraverso la pubblicazione, nei loro siti *internet* degli statuti, della composizione degli organi direttivi dei bilanci e dei contributi ricevuti a qualsiasi titolo.

L'articolo 2 consente la stipula, per le finalità della legge, da parte del Ministro della salute, di accordi di collaborazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali:

con enti e associazioni privati, diversi dalle società, dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, più rappresentativi e attivi nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica;

con le associazioni attive nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione.

Anche in tale caso (analogamente a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1) per la stipula degli accordi viene posta la condizione che i soggetti indicati siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza; inoltre si dispone che in essi sia costituito – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – un comitato scientifico composto da esperti in epidemiologia dei tumori e in oncologia, nonché da almeno un rappresentante di un registro di tumori della popolazione.

Alle citate organizzazioni è consentito di avanzare proposte al Ministro per iniziative di valorizzazione e sviluppo dell'attività della rete nazionale – fermo re-

stando il rispetto degli *standard* scientifici –, il cui mancato accoglimento deve essere motivato per iscritto entro tre mesi dalla presentazione della proposta.

L'articolo 3, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, dispone che l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici avvenga con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali – invece che, come attualmente previsto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 istituisce e disciplina il referto epidemiologico, finalizzato al controllo sanitario della popolazione, con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale.

Tale referto viene definito come il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che ottenuto da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

La disposizione demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'istituzione del predetto referto epidemiologico, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono del referto e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio, l'aggiornamento e la pubblicazione, con cadenza annuale, dei dati

del referto sui siti *internet* delle regioni e delle province autonome alle quali spetta il controllo dei flussi dei dati che alimentano il referto, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte.

L'articolo 5 stabilisce che la raccolta e il conferimento – che devono essere assicurati da parte delle regioni – dei dati di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, con particolare riferimento a quelli dei registri di patologia di cui all'elenco A2 (registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 3 marzo 2017, rappresenti un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 6 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge e, successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro della salute trasmetta alle Camere una relazione sull'attuazione della legge, con specifico riferimento alle risultanze delle finalità per cui è stata istituita la Rete nazionale nonché sull'attuazione dell'istituzione del referto epidemiologico. La disposizione specifica che nella relazione deve essere anche fornita una descrizione dettagliata del livello di attuazione e dell'entità dei dati forniti dai centri di riferimento regionale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante « Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie ».

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

L'articolo 8 detta alcune disposizioni transitorie, prevedendo in particolare che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge le regioni e le province

autonome provvedano all'aggiornamento delle normative vigenti in tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica in relazione alle disposizioni introdotte dalla legge e adottino le necessarie iniziative affinché la sorveglianza epidemiologica oncologica sia svolta, mediante i registri tumori di popolazione già istituiti o di nuova istituzione, anche nelle aree territoriali di loro pertinenza non ancora coperte.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il provvedimento sia riconducibile, per alcuni aspetti, alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordinamento civile », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l), m) ed r), della Costituzione e, per altri profili, alla materia « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Gennaro MIGLIORE (PD), pur rilevando le buone intenzioni alla base del provvedimento in esame, giudica opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione un possibile profilo di criticità legato al trattamento dei dati personali in materia sanitaria, ricollegandosi, in parti-

colare, all'articolo 4 del testo in esame, che istituisce e disciplina il referto epidemiologico, finalizzato al controllo sanitario della popolazione, con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale. Si chiede, infatti, se l'accesso a taluni dati di carattere sensibile, riguardanti, ad esempio, l'incidenza di certe patologie in determinate zone del Paese, possa influenzare negativamente gli indirizzi di politica sanitaria al punto da portare ad una riduzione del livello delle prestazioni sanitarie, laddove la loro efficacia non sia confortata da rigorose evidenze statistiche. Ciò esporrebbe il Paese, a suo avviso, al rischio di un decremento dei livelli di assistenza sanitaria, ad esempio nel caso in cui le attività di cura di certe patologie, sulla base dell'analisi di tali dati, fossero considerate troppo onerose per le finanze pubbliche.

Invita dunque a riflettere circa i possibili rischi che potrebbero derivare – ai danni del diritto della salute, riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione sia come diritto individuale sia come interesse della collettività – da un approccio meramente statistico delle politiche sanitarie, che caratterizza, a suo avviso, l'azione di alcuni altri Paesi europei, molto distanti per impostazione dal nostro.

Dopo aver fatto notare che tale tematica meriterebbe di essere approfondita adeguatamente, eventualmente anche attraverso un'audizione del Garante per la protezione dei dati personali, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (Proposta di legge C. 395).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 395 Gallo, recante modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la VII Commissione;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia « ricerca scientifica e tecnologica », affidata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente;

evidenziato altresì come, in tale quadro, la Corte costituzionale abbia affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione) anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni » e come « la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una "materia", ma anche un "valore" costituzionalmente protetto (articoli 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, la quale dispone che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove, nell'ambito del contratto nazionale di servizio stipulato con la RAI, società concessionaria del « servizio pubblico generale radiotelevisivo », il potenziamento e la valorizzazione dell'informazione e della divulgazione scientifica su tutte le piattaforme e i canali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di far riferimento alla RAI in quanto società concessionaria del « servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale », armonizzando la formulazione della norma con la nozione di tale servizio contenuta nell'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 177 del 2005;

b) ancora con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire come si dovrebbe innestare il concerto del Ministro dello sviluppo economico con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella procedura di adozione del nuovo contratto nazionale di servizio, atteso che, ai sensi delle previsioni vigenti, tale contratto è stipulato con la RAI dal Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei Ministri;

c) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, il quale, inserendo un nuovo articolo 42-*bis* nella legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941), dispone che l'autore di una pubblicazione scientifica contenuta in un periodico, che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota almeno pari al 50 per cento con fondi pubblici, ha il diritto di riprodurla, distribuirla o metterla a disposizione gratuitamente al pubblico successivamente alla messa a disposizione gratuita da parte dell'editore o dopo « un ragionevole periodo di tempo » dalla prima pubblica-

zione (a titolo non gratuito), « comunque non superiore » a sei mesi per le opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e a un anno per quelle nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare in maniera univoca il termine a partire dal quale l'autore è legittimato – dopo la prima pubblicazione da parte dell'editore – a riprodurre, distribuire o mettere a disposizione gratuitamente l'opera, ovvero a demandare l'individuazione di tale termine ad un atto secondario.

ALLEGATO 2

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione (Proposta di legge C. 1354, approvata dal Senato, e abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1354 Castellone, approvata dal Senato, recante istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, cui sono abbinata le proposte di legge C. 84 Zolezzi, C. 753 Massimo Enrico Baroni e C. 811 Cecconi;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile, per alcuni aspetti, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamento ci-

vile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g)*, *l)*, *m)* ed *r)*, della Costituzione e, per altri profili, alla materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Nuovo testo C. 395 Gallo (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 17

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 649 Bartolozzi, recante « Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione », di Giovanni Mammone, Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, e Riccardo Fuzio, Procuratore generale della Corte suprema di Cassazione 18

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 12.40.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

Nuovo testo C. 395 Gallo.
(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge Gallo C. 395, recante « Modifiche all'articolo 4 del

decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, al fine dell'espressione del parere di competenza. La proposta di legge come modificata in sede referente – che consta di un solo articolo – intende innovare la disciplina in materia di libero accesso alle informazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, recata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013. Con riferimento al medesimo oggetto, interviene anche modificando la normativa in materia di diritto d'autore di cui alla legge n. 633 del 1941.

Nel soffermarsi esclusivamente sugli aspetti di competenza della Commissione giustizia, evidenzia che la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame modifica il comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 91 del 2013. In particolare: ridefinisce l'ambito di applicazione stabilendo che esso concerne i risultati e i dati, anche parziali,

della ricerca, quando documentati in pubblicazioni scientifiche, in atti di convegni o in materiali audio e video inerenti alla ricerca e alla divulgazione scientifica (e non più solo i risultati documentati in articoli), comunque pubblicati su periodici a carattere scientifico; specifica che le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati e ai dati della ricerca scientifica finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici sono adottate dai soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti a fini non commerciali; elimina la necessità di un numero minimo di uscite annue dei periodici su cui devono essere edite le pubblicazioni scientifiche, gli atti di convegni o i materiali audio e video; nel caso della cosiddetta *green road*, riduce i tempi – rispettivamente, (da 18) a 6 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e (da 24) a 12 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali – entro cui deve avvenire la ripubblicazione on line a titolo gratuito in archivi elettronici istituzionali o disciplinari.

Ricorda che l'articolo 1, comma 2, altresì, inserisce l'articolo 42-*bis* nella legge in materia di diritto d'autore (legge n. 633 del 1941). In particolare, il comma 1 del nuovo articolo dispone che l'autore di una pubblicazione scientifica contenuta in un periodico, che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota almeno pari al 50 per cento con fondi pubblici, ha il diritto di riprodurla, distribuirla o metterla a disposizione gratuitamente al pubblico successivamente alla messa a disposizione gratuita da parte dell'editore o dopo « un ragionevole periodo di tempo » dalla prima pubblicazione (a titolo non gratuito), « comunque non superiore » a 6 mesi per le opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e a 12 mesi per quelle nelle aree disciplinari

umanistiche e delle scienze sociali. L'autore è tenuto a indicare gli estremi della prima edizione e a specificare il nome dell'editore. L'autore rimane titolare del suddetto diritto anche qualora abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica della propria opera all'editore o al curatore. Il comma 2 dispone che le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto dal comma 1 sono nulle.

Rammenta inoltre che, in base all'articolo 38 della citata legge n. 633 del 1941, nell'opera collettiva, salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa. Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza delle disposizioni recate dagli articoli da 39 a 43. In particolare, l'articolo 42 stabilisce che l'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 gennaio 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 649 Bartolozzi, recante « Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione », di Giovanni Mammone, Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, e Riccardo Fuzio, Procuratore generale della Corte suprema di Cassazione.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 13.10 alle 14.15.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00146 Delmastro Delle Vedove: Sui recenti sviluppi della situazione in Venezuela (<i>Discussione e rinvio</i>)	19
7-00112 De Maria: Sulla situazione politica in Cambogia.	
7-00152 Boldrini: Sulla situazione politica in Cambogia (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>) ..	22

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla costituzione dei Comitati permanenti	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

RISOLUZIONI

Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Guglielmo Picchi.

La seduta comincia alle 12.50.

7-00146 Delmastro Delle Vedove: Sui recenti sviluppi della situazione in Venezuela.

(Discussione e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) illustra la risoluzione in titolo, a sua prima firma, esprimendo profonda angoscia per la grave situazione umanitaria che il Venezuela sta attraversando come diretta conseguenza della politica liberticida del dittatore comunista Maduro, la cui conferma a presidente del Paese non è stata riconosciuta da ben quattordici Paesi americani. Segnala alla Commissione che proprio in queste ore la Corte Suprema venezuelana ha invalidato l'elezione pre-

sidente dell'Assemblea nazionale venezuelana, unico baluardo dell'opposizione al regime. Evidenzia che l'emergenza è anche, ma non soltanto, economica, tenuto conto dei dati relativi all'inflazione, alla disoccupazione e alla percentuale pari al 70 per cento di minori malnutriti, oltre allo straordinario flusso di profughi diretti verso i Paesi confinanti, l'assenza di beni e di istruzione primaria. La crisi politica in atto si colloca, pertanto, nel contesto di una crisi umanitaria che è già stata oggetto di attenzione da parte della Corte de L'Aja. Sottolinea, quindi, l'ambiguità della posizione espressa dall'Unione europea che, pur contestando le gravi carenze del processo elettorale per le elezioni presidenziali, ha riconosciuto di fatto la legittimità del secondo mandato di Nicolas Maduro a partire dal 10 gennaio scorso. Al riguardo, segnala che, nella riunione del Consiglio affari esteri dell'UE dell'11 dicembre 2018, i ministri dei ventotto Stati membri hanno ribadito che il voto del 20 maggio 2018 è carente di qualsiasi credibilità poiché il processo elettorale non ha assicurato le necessarie garanzie per ele-

zioni inclusive e democratiche. I *leader* europei hanno, inoltre, assunto misure sanzionatorie nei confronti di alcuni esponenti del regime venezuelano senza proporre alcuna iniziativa politica concreta per ripristinare la legalità democratica ed affrontare la gravissima crisi umanitaria. Per il nostro Paese si pone drammaticamente, in aggiunta a tutto ciò, l'esigenza di tutelare la consistente comunità di connazionali. Conclude segnalando che la risoluzione mira, pertanto, ad impegnare il Governo a non riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali del 20 maggio 2018 e, dunque, il secondo mandato presidenziale di Maduro, precisando che il secondo punto della parte dispositiva dell'atto di indirizzo deve ritenersi superato dalla condotta fin qui correttamente tenuta dal nostro Ambasciatore a Caracas.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Pino CABRAS (M5S), sottolineando che l'appellativo « dittatore comunista », con il quale il collega Delmastro Delle Vedove ha definito il presidente Maduro, è inaccettabile e del tutto inadeguato al contesto istituzionale della Commissione, sottolinea che il sistema elettorale venezuelano è stato giudicato dal Carter Centre tra i migliori ed i più efficienti al mondo, come attestano le oltre ventitré elezioni che si sono celebrate in Venezuela dal 1998 ad oggi. Pur ammettendo l'esistenza di alcune carenze dell'assetto istituzionale, evidenzia che la stampa gode di un'ampia libertà di espressione, soprattutto se confrontata con la situazione di altri Paesi latino-americani. Rileva l'opportunità di non alimentare le tensioni e contestualizzare le critiche al regime venezuelano, anche alla luce delle recenti esperienze in Libia e in Siria, laddove i Paesi occidentali sono intervenuti per contrastare i regimi al potere, determinando una situazione di grave destabilizzazione. Segnalando i pericolosi intrecci di interesse tra l'Amministrazione statunitense e la borghesia *compradora* venezuelana, sottolinea netta con-

trarietà alla risoluzione in titolo ed auspica la presentazione di un atto di maggioranza da parte della maggioranza che, più prudentemente, riconosca la legittimità del processo democratico in Venezuela.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), dichiarandosi allibita per le considerazioni dell'onorevole Cabras, esprime sconcerto e profonda sorpresa per l'assenza di una visione coesa e condivisa all'interno della maggioranza di governo rispetto alle sofferenze e alla sorte della comunità italiana in Venezuela. Non riteneva prevedibile il tentativo da parte della maggioranza di legittimare il regime di Maduro in discontinuità con le posizioni di condanna al regime che più volte, nella legislatura precedente, hanno assunto in modo unanime le Commissioni esteri dei due rami del Parlamento italiano. Si dichiara assai turbata dall'impegno profuso dal collega Cabras, con un intervento che ci riporta a stagioni politiche assai risalenti nel tempo, nello smussare le critiche al regime di Maduro, laddove ci si sarebbe aspettati soprattutto attenzione alla condizione di insicurezza e di grave difficoltà umanitaria che anche i nostri stessi connazionali stanno fronteggiando.

Ringraziando il collega Delmastro Delle Vedove per aver assunto l'iniziativa, sottolinea che, con le opportune riformulazioni, avrebbe ritenuto opportuno collaborare alla definizione di un testo condiviso da tutti i gruppi ma anche che tale obiettivo appare del tutto compromesso dalla posizione espressa dal collega del Movimento 5 stelle.

Paolo FORMENTINI (Lega), sottolineando che la tutela dei connazionali *in loco* costituisce una priorità per la Lega, rileva l'opportunità di operare con grande cautela su un tema così delicato.

Laura BOLDRINI (LeU), preannunciando a questo punto la presentazione di una risoluzione da parte del suo gruppo, esprime profondo dissenso rispetto alle affermazioni del collega Cabras, secondo il

quale i regimi, ancorché autoritari, non dovrebbero essere messi in discussione per evitare pericolose destabilizzazioni. Alla luce di questa posizione alquanto cinica, la comunità internazionale non avrebbe dovuto interessarsi all'operato di Gheddafi o Assad al solo scopo di non creare incertezza. Rispetto al caso venezuelano, non è praticabile il « chiudere un occhio » solo perché più conveniente, poiché il contesto in questione non ha nulla in comune con la democrazia e con la garanzia trasparente di diritti e libertà.

Pino CABRAS (M5S), nel precisare la portata del suo intervento precedente, ribadisce l'inopportunità di sancire l'illegittimità dell'elezione di Maduro, poiché ciò potrebbe compromettere la tutela dei nostri connazionali, la situazione dei diritti umani e, più in generale, gli equilibri geopolitici della regione. Ricordando che il regime gode di un ampio sostegno popolare, sottolinea altresì che occorre evitare ogni forma di ingerenza, che rappresenta un principio di diritto internazionale, dal momento che analoghe interferenze esterne hanno prodotto situazioni di caos incontrollato, come è accaduto, in Libia.

Osvaldo NAPOLI (FI) si dichiara a sua volta allibito dalle considerazioni del collega Cabras, ricordando le migliaia di sfollati che tentano, con ogni mezzo, di sfuggire alla grave crisi umanitaria che affligge il Venezuela. Si interroga su come il collega del Movimento 5 Stelle valuti la congerie di notizie inquietanti e di immagini di esodi epocali che giungono dal Venezuela, sottolineando che l'elezione del presidente Maduro è stata giudicata legittima da una minoranza di Paesi della comunità internazionale. In generale ritiene la tematica sintomatica del divario che separa la sua forza politica dal Movimento 5 Stelle.

Pino CABRAS (M5S) precisa che i Paesi che riconoscono la legittimità delle elezioni sono 108 e rappresentano la maggioranza della popolazione mondiale.

Laura BOLDRINI (LeU), rivolgendosi al collega Cabras, osserva che il principio di non ingerenza negli affari interni di uno Stato trova un limite invalicabile nel diritto internazionale umanitario, la violazione del quale rende legittima e doverosa l'interferenza da parte della comunità internazionale. Al riguardo, ricorda la tragica esperienza della guerra nei Balcani, allorché le incertezze della comunità internazionale hanno creato le condizioni per il massacro delle popolazioni civili e gli stupri etnici, prefigurando la complicità di chi pur potendo e dovendo non è intervenuto a prevenirli.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) respinge con fermezza le affermazioni del collega Cabras, secondo il quale la stampa in Venezuela sarebbe libera: segnala, al contrario, che i giornali di opposizione sono stati chiusi e molti giornalisti sono detenuti o costretti a svolgere la propria attività in maniera clandestina. Invita, quindi, il gruppo della Lega ad esprimere con maggiore chiarezza la propria posizione sul tema, senza limitarsi a dichiarare una generica solidarietà con la comunità italiana in Venezuela. Ribadisce le dimensioni della crisi umanitaria, con 2,3 milioni di persone che tentano la fuga dal Paese e 11 mila bambini che risultano denutriti. Quanto alla legittimità del rinnovo della carica presidenziale per Nicolas Maduro, rileva che le elezioni si possono vincere assai facilmente ricorrendo in modo sistematico a metodi autoritari e che i nostri connazionali cercano in modo disperato di potere trovare rifugio futuro in patria. Infine, al di là di un dialogo tra le forze politiche che a questo punto appare difficile e delle analisi su questioni ideologiche alquanto puerili, chiede al Governo di dichiarare se le posizioni dell'onorevole Cabras sono condivise dall'Esecutivo.

Yana Chiara EHM (M5S), non entrando nel merito del dibattito, preannuncia l'intenzione di presentare una risoluzione di maggioranza sul tema.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, anche in vista della presentazione di atti di indirizzo sulla medesima materia da parte della maggioranza e del gruppo LeU, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00112 De Maria: Sulla situazione politica in Cambogia.

7-00152 Boldrini: Sulla situazione politica in Cambogia.

(Discussione congiunta e rinvio).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), cofirmataria dell'atto in titolo n. 7-00112, illustra la risoluzione ricordando che essa è stata presentata ad esito dell'audizione, svolta il 25 ottobre 2018, di Sam Rainsy, il *leader* del partito di opposizione *Cambodia National Rescue Party* (CNRP), da anni costretto all'esilio a Parigi. Nel corso di tale audizione è infatti emerso un quadro di gravi violazioni dei diritti umani, nonché di deterioramento del sistema democratico cambogiano. In tale contesto, la risoluzione mira a impegnare il Governo a condannare in tutte le sedi opportune la repressione politica in Cambogia e le misure restrittive nei confronti di partiti, esponenti politici, organizzazioni per i diritti umani, giornali e stazioni radio e per l'arresto e la detenzione del *leader* del CNRP, Kem Sokha; a sostenere il processo di sospensione dell'accordo commerciale sul tariffario preferenziale tra Unione europea e Cambogia; a valutare se sussistano i presupposti per aderire agli accordi di pace di Parigi del 1991, adottando ogni iniziativa di competenza affinché si creino le condizioni per l'indizione di nuove elezioni che siano libere e giuste per il popolo cambogiano.

Laura BOLDRINI (LeU) si associa alle considerazioni della collega Quartapelle Procopio, sottolineando che la risoluzione n. 7-00152, di cui è prima firmataria, richiama in maniera esplicita l'indagine

che la Commissione europea sta conducendo per valutare la sospensione del regime commerciale preferenziale di cui gode la Cambogia. Auspica pertanto che la Commissione possa pervenire ad un atto condiviso, finalizzato a promuovere la democratizzazione del Paese.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI si riserva di intervenire in una seduta successiva.

Paolo FORMENTINI (Lega) e Pino CABRAS (M5S) sottolineano che sussistono i presupposti per addivenire a un consenso dei gruppi su un testo unitario di risoluzione.

Laura BOLDRINI (LeU) chiede che la Commissione assuma fin da ora un impegno preciso sui tempi della discussione degli atti in titolo.

Marta GRANDE, *presidente*, risponde alla collega Boldrini rinviando alla imminente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 13.25.

Sulla costituzione dei Comitati permanenti.

Marta GRANDE, *presidente*, comunica che nella sede dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti del gruppo, nella riunione del 17 gennaio scorso, si è convenuto in modo unanime, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento, sulla composizione dei quattro Comitati permanenti, già istituiti nella seduta del 5

dicembre scorso: sui diritti umani nel mondo; sugli italiani nel mondo e la promozione del Sistema Paese; sull'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; sulla politica estera e le relazioni esterne dell'Unione europea.

Ricordando che la composizione dei comitati permanenti deve garantire congiuntamente il rispetto dei principi di rappresentatività e di proporzionalità, comunica quindi che il Comitato permanente sui diritti umani nel mondo risulta così composto: per il gruppo Movimento 5 Stelle, i deputati Cabras, Carelli, Colletti, Sabrina De Carlo, Di Stasio, Ehm ed Emiliozzi; per il gruppo Lega, i deputati Billi, Comencini e Formentini; per il gruppo Partito Democratico i deputati De Maria, Fassino, Quartapelle Procopio e Scalfarotto; per il gruppo Forza Italia, i deputati Biancofiore, Carfagna e Valentini; per il gruppo Fratelli d'Italia, il deputato Edmondo Cirielli; per il gruppo Liberi e Uguali la deputata Boldrini e per il gruppo Misto i deputati Borghese e Lupi.

Il Comitato permanente sugli italiani nel mondo e la promozione del Sistema Paese risulta così composto: per il gruppo Movimento 5 Stelle, i deputati Cappellani, Colletti, Del Grosso, Di Stasio, Perconti, Romaniello e Siragusa; per il gruppo Lega, i deputati Billi, Coin, Di San Martino Lorenzato di Ivrea e Ribolla; per il gruppo Partito Democratico, i deputati De Maria, La Marca e Scalfarotto; per il gruppo Forza Italia i deputati Cappellacci, Fitzgerald Nissoli e Napoli; per il gruppo Fratelli d'Italia i deputati Cirielli e Delmastro Delle Vedove; per il gruppo Liberi e Uguali la deputata Boldrini e per il gruppo Misto il deputato Borghese.

Il Comitato permanente sull'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile risulta così composto: per il gruppo Movimento 5 Stelle, i deputati Cabras, Cappellani, Sabrina De Carlo, Ehm, Emiliozzi, Olgiati e Suriano; per il gruppo Lega, i deputati Grimoldi, Di San Martino Lorenzato di Ivrea, Formentini e Ribolla; per il gruppo Partito Democratico i deputati De Maria, Fassino, La Marca e Quartapelle Procopio; per il gruppo Forza Italia

i deputati Cappellacci, Fitzgerald Nissoli e Valentini; per il gruppo Fratelli d'Italia il deputato Delmastro Delle Vedove; per il gruppo Liberi e Uguali la deputata Boldrini e per il gruppo Misto il deputato Lupi.

Il Comitato permanente sulla politica estera e le relazioni esterne dell'Unione europea risulta così composto: per il gruppo Movimento 5 Stelle, i deputati Cappellani, Carelli, Sabrina De Carlo, Olgiati, Romaniello, Siragusa e Suriano; per il gruppo Lega i deputati Caffaratto, Comencini, Ribolla e Zoffili; per il gruppo Partito Democratico i deputati De Maria, Fassino e La Marca; per il gruppo Forza Italia i deputati Gelmini, Napoli, Orsini e Valentini; per il gruppo Fratelli d'Italia il deputato Delmastro Delle Vedove; per il gruppo Liberi e uguali la deputata Boldrini e per il gruppo Misto il deputato Lupi.

Comunica, altresì, che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato, all'unanimità, la seguente composizione degli Uffici di presidenza dei predetti Comitati permanenti:

Comitato permanente sui diritti umani nel mondo:

Iolanda DI STASIO (M5S), presidente;

Maurizio LUPI (Misto-NcI-USEI), vicepresidente;

Ivan SCALFAROTTO (PD), segretario;

Comitato permanente sugli italiani nel mondo e la promozione del Sistema Paese:

Simone BILLI (Lega), presidente;

Elisa SIRAGUSA (M5S), vicepresidente;

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (Fdi), segretario;

Comitato permanente sull'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), presidente;

Simona SURIANO (M5S), vicepresidente;

Alberto RIBOLLA (Lega), segretario;

Comitato permanente sulla politica estera e relazioni esterne dell'Unione europea:

Andrea ORSINI (FI) presidente;

Vito COMENCINI (Lega) vicepresidente;

Santi CAPPELLANI (M5S), segretario.

Formula, infine, i migliori auguri di buon lavoro ai colleghi chiamati ai suddetti incarichi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate.

Seguito dell'audizione dei rappresentanti del COCER-Interforze (*Svolgimento e conclusione*) 25

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 12.10.

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate.

Seguito dell'audizione dei rappresentanti del COCER-Interforze.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-Tv* della Camera dei deputati e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, brevemente l'audizione.

Intervengono per esporre i loro contributi sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva Antonio BUCCOLIERO, *delegato sezione Carabinieri del COCER*, Antonio PI-

RISI, *delegato sezione Carabinieri del COCER*, Antonio SERPI, *delegato sezione Carabinieri del COCER*, Davide SATTA, *delegato sezione Carabinieri del COCER*, Vincenzo ROMEO, *delegato sezione Carabinieri del COCER* e Giancarlo TROTTA, *delegato sezione Guardia di finanza del COCER*.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto Paolo FERRARI (Lega) e Salvatore DEIDDA (Fdi).

Vincenzo ROMEO, *delegato sezione Carabinieri del COCER* e Giancarlo TROTTA, *delegato sezione Guardia di finanza COCER*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 71 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare, e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. C. 1173 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	26
Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. C. 1486 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Nuovo testo C. 395 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	32
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 1354, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	34

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifica all'articolo 71 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare, e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

C. 1173 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Cosimo ADELIZZI (M5S), *relatore*, avverte che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. In proposito, nel rilevare che le proposte emendative contenute nel predetto fascicolo – non comprese nel fascicolo n. 1, su cui la Commissione si è già pronunciata – non presentano profili problematici di carattere finanziario, considerato il rango costituzionale delle disposizioni su cui esse incidono, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di legittima difesa.**C. 1309, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, osserva che la proposta di legge – approvata in prima lettura dal Senato – non è corredata di relazione tecnica e reca modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa.

In merito agli articoli da 1 a 7 e all'articolo 9, recanti disposizioni in materia di legittima difesa, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.

Riguardo all'articolo 8, che reca disposizioni in materia di spese di giustizia, evidenzia preliminarmente che la norma estende l'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato in favore di coloro che siano stati assolti, prosciolti o i cui procedimenti penali siano stati archiviati per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa. Gli oneri complessivi derivanti dalla norma vengono dalla stessa valutati in euro 98.490 per il 2018 e in euro 590.940 a decorrere dal 2019.

In proposito, considera opportuno che vengano forniti i dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione dei predetti effetti, al fine di consentire la verifica di tali stime e, quindi, della congruità delle risorse utilizzate a fini di copertura.

Evidenzia, inoltre, che quota parte dei suddetti oneri (euro 134.524 a decorrere dal 2020) trovano copertura mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 205 del 2017. Al riguardo ritiene che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva disponibilità di tali risorse alla luce delle specifiche esigenze di spesa di tale Fondo che, a normativa vigente, è finalizzato all'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 8 prevede agli oneri connessi alla liquidazione delle spese di difesa in favore dei soggetti per i quali è stata pronunciata sentenza di proscioglimento per legittima difesa – valutati in 98.490 euro per il 2018 e in 590.940 euro annui a decorrere dal 2019 – con le seguenti modalità:

quanto a 98.490 euro per il 2018, a 590.940 euro per il 2019 e a 456.416 euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2018-2020, di competenza del Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità;

quanto a 134.524 euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 205 del 2017.

Ciò posto, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2018, ritiene preliminarmente necessario adeguare la decorrenza degli oneri indicata nella disposizione in commento – prevedendone il verificarsi a far data dall'anno 2019 – e la relativa copertura per la quota parte imputata al predetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente, riferendola al nuovo bilancio triennale 2019-2021.

Per quanto concerne invece il Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, evidenzia che esso – alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2019 – presenta uno stanziamento pari ad euro 17.997.224 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in quanto tale capiente rispetto agli oneri oggetto di copertura. Ciò considerato, ritiene tuttavia necessario che il Governo assicuri che le residue risorse del Fondo in parola risultino sufficienti a coprire eventuali, ulteriori interventi di attuazione della legge di delega n. 103 del 2017.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, nel segnalare che è in corso di predisposizione la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, si riserva di fornire gli elementi richiesti nella prossima seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

C. 1486 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, dispone la conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, che reca misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia (di seguito: « Banca Carige »).

In merito agli articoli da 1 a 11 (Capo I), concernenti la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione, rileva che le norme prevedono, al fine di sostenere la ristrutturazione della Banca Carige, la prestazione di garanzie statali su passività di nuova emissione e su ELA, in accordo con la pertinente disciplina europea sugli aiuti di Stato al settore bancario nel contesto della crisi. La garanzia è onerosa ed è prestata a valere su un apposito fondo (istituito dall'articolo 22), avente una dotazione complessiva di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2019, utilizzabile sia per la prestazione di garanzie, ora esaminata, sia per il rafforzamento patrimoniale. Per un quadro unitario degli oneri del provvedimento, rinvia all'articolo 22.

Peraltro, anticipa alcuni elementi rilevanti ai fini della stima e del trattamento

contabile degli effetti finanziari riferibili alla disciplina sulla concessione delle garanzie:

per quanto concerne i corrispettivi delle garanzie statali (articolo 6) – i cui effetti finanziari non sono scontati, ma di cui si prevede il versamento al Fondo di cui all'articolo 22 – prende atto preliminarmente di quanto afferma la relazione tecnica, secondo la quale il corrispettivo per la garanzia dello Stato sulle passività della banca è in linea con le comunicazioni della Commissione in materia. Sul punto non ha dunque osservazioni da formulare;

per quanto concerne l'impatto delle garanzie statali sui saldi di finanza pubblica, segnala che la relazione tecnica afferma che la garanzia non è standardizzata ai fini del SEC 2010 e, pertanto, non si ascrivono effetti in termini di indebitamento netto. In proposito rinvia alle considerazioni formulate con riguardo all'articolo 22. Analogamente, in merito agli effetti scontati sul saldo di fabbisogno in relazione al complesso degli interventi previsti dal decreto-legge, ivi compresa la concessione delle garanzie, rinvia al medesimo articolo 22.

Riguardo agli articoli da 12 a 21 (Capo II), concernenti interventi di rafforzamento patrimoniale, rileva che le norme del Capo II sono finalizzate ad autorizzare il MEF, in caso di richiesta, a sottoscrivere azioni di nuova emissione di Banca Carige per rafforzarne il patrimonio nell'ambito delle condizioni previste dagli articoli in esame. Gli oneri ascrivibili a tali interventi sono quantificati e coperti dall'articolo 22, alla cui descrizione rinvia per un quadro unitario degli effetti finanziari del provvedimento.

Riguardo all'articolo 22 (Capo III), contenente disposizioni finanziarie, prende atto che gli oneri derivanti dal provvedimento sono configurati in termini di limite di spesa. Il decreto in esame prevede infatti l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1,3

miliardi di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle garanzie concesse dallo Stato (Capo I: articoli 1-11) e dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento delle banche (Capo II: articoli 12-21) in favore di Banca Carige, con ciò riconducendo nei limiti dello stanziamento autorizzato i possibili oneri, dovuti ad impieghi, la cui attivazione è comunque subordinata ad una specifica procedura, ovvero alla richiesta della banca e alla valutazione positiva da parte delle autorità preposte.

Nell'ambito del Fondo le risorse possono essere ripartite fra le due suddette finalità – e all'occorrenza rimodulate – con decreto ministeriale, con l'ulteriore specificazione, posta dall'articolo 22, che l'onere per le operazioni di ricapitalizzazione non superi la somma di 1 miliardo di euro.

Ciò posto, evidenzia che la relazione tecnica non consente di verificare il procedimento sottostante la determinazione dell'importo stanziato in relazione ai fabbisogni per conseguire le finalità del provvedimento: ritiene dunque opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione sul punto. Infatti, mentre per l'eventuale ricapitalizzazione è fissato, come detto, un limite massimo di 1 miliardo (articolo 22, comma 1), per le garanzie è previsto che le stesse possano essere concesse su passività di Banca Carige fino a un valore nominale di 3 miliardi (articolo 1, comma 1). Ritiene quindi che andrebbe chiarito se, in relazione a tale valore nominale, l'importo che si presume possa essere destinato a far fronte ad un'eventuale escussione delle garanzie debba intendersi pari a 300 milioni di euro, scontando, in via prudenziale, la possibilità di un utilizzo per intero delle disponibilità per la ricapitalizzazione. In tal caso, sarebbe opportuno esplicitare le ipotesi ed i parametri di rischio considerati ai fini della determinazione degli effetti ascrivibili alla possibile escussione delle garanzie.

Correlativamente, ritiene che andrebbe altresì chiarito se il limite dei 3 miliardi di valore nominale massimo delle passività

che possono essere garantite sia riferito solo a quelle di nuova emissione, come parrebbe desumersi dal tenore testuale dell'articolo 1, ovvero anche ai finanziamenti ELA, come sembrerebbe risultare dal richiamo al paragrafo 62 della Comunicazione sul settore bancario (articolo 1, comma 2).

In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, fa presente quanto segue.

Con specifico riferimento all'impatto stimato sul fabbisogno, contabilizzato per il solo esercizio 2019 e nel limite di 1 miliardo, osserva che lo stesso appare riflettere esclusivamente gli effetti dovuti alle operazioni di capitalizzazione, in relazione alle quali il testo del provvedimento stabilisce appunto specifici limiti temporali (30 settembre 2019, ai sensi dell'articolo 12) e di importo (1 miliardo di euro ai sensi dell'articolo 22). In proposito, rileva che, pur considerando che si tratta di « garanzie non standardizzate », prive di effetti in termini di indebitamento netto, e che le stesse per prassi non sono computate neanche in termini di fabbisogno, andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa la prudenzialità di tale mancata iscrizione di effetti; ciò in considerazione del possibile impatto sui saldi di cassa di un'eventuale escussione delle garanzie in questione.

Per quanto attiene all'indebitamento netto, segnala che la relazione tecnica, come già detto, non ascrive effetti alle norme in esame sulla base delle seguenti considerazioni:

riguardo agli interventi statali di ricapitalizzazione, in considerazione del fatto che si tratta di operazioni relative a partite finanziarie, prive di effetti in termini di contabilità economica;

per quanto attiene alle garanzie, la relazione tecnica afferma che la garanzia non è standardizzata ai fini del SEC 2010 e, pertanto, non si ascrivono effetti in termini di indebitamento netto.

Pertanto, riguardo alla mancata iscrizione di effetti in termini di indebitamento

netto, non formula osservazioni alla luce delle valutazioni espresse dalla relazione tecnica e degli elementi normativi nonché dei criteri contabili europei sopra descritti.

Per quanto attiene al saldo del bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare), rinvia alle considerazioni iniziali circa la necessità di acquisire gli elementi alla base della determinazione dell'importo del Fondo, con particolare riguardo alla quota da destinare alle garanzie. In merito all'imputazione delle somme all'esercizio 2019, non formula osservazioni, tenuto conto che sia la ricapitalizzazione sia la concessione di garanzie producono effetti su tale saldo nell'esercizio, rispettivamente, dell'acquisto delle azioni e della prestazione della garanzia, che devono entrambi avere luogo entro l'esercizio 2019.

In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 22, comma 1, prevede all'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2019, destinato a far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale, nel limite massimo di 1 miliardo di euro, ai sensi del Capo II del provvedimento, e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza, ai sensi del Capo I del medesimo provvedimento, a favore di banca Carige.

All'onere derivante dall'istituzione del citato Fondo si provvede:

quanto a 1 miliardo di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge n. 228 del 2012, come da ultimo rifinanziata dalla legge n. 145 del 2018, destinata al finanziamento del contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente;

quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge

n. 66 del 2014, destinata all'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

Per quanto riguarda la prima modalità di copertura, rileva che il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e il Fondo globale per l'ambiente è iscritto al capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 1.452 milioni di euro per il 2019, a 1.355 milioni di euro per il 2020 e a 355 milioni di euro per il 2021, comprensiva del rifinanziamento di 1 miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, disposto dalla Sezione II della legge di bilancio per il 2019, e presenta pertanto la necessaria capienza, come risulta anche da un'apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo considera comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse oggetto di copertura, pari, come detto, a 1 miliardo di euro per il 2019, non sia suscettibile di pregiudicare impegni derivanti dalla legislazione vigente, per quanto la relazione tecnica attesti che le predette somme, corrispondenti al rifinanziamento disposto dalla legge di bilancio 2019, non sono finalizzate ad alcuna specifica operazione di partecipazione ad organismi internazionali.

Per quanto concerne la seconda modalità di copertura, rileva che il Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato è allocato sul capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 1,84 miliardi di euro per il 2019 e presenta pertanto la necessaria capienza, come risulta anche da un'apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Considera comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse oggetto di copertura pari, come detto, a

300 milioni di euro per il 2019, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Evidenzia altresì che la relazione tecnica segnala che l'onere da coprire è pari a 1,3 miliardi di euro per il 2019 in termini di saldo netto da finanziare, ma si riduce a 1 miliardo di euro in termini di fabbisogno in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse per le operazioni di rafforzamento patrimoniale ed è interamente coperto mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alla ricostituzione dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente, posto che tale riduzione presenta i medesimi effetti sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di fabbisogno. La relazione tecnica precisa altresì che il provvedimento è invece privo di effetti in termini di indebitamento netto in quanto le operazioni di cui si è detto in precedenza sono relative a partite finanziarie o di concessione di garanzie dello Stato, che non rilevano ai fini del SEC2010. In proposito ritiene opportuno che il Governo confermi, come sembrerebbe evincersi indirettamente da quanto riportato nella relazione tecnica, che le operazioni relative alle garanzie concesse dallo Stato sono prive di effetti non solo in termini di indebitamento netto, come espressamente indicato, ma anche in termini di fabbisogno.

Infine, segnala che, dal punto di vista formale, per entrambe le autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione dovrebbe essere precisato che le riduzioni medesime sono disposte per l'anno 2019.

Rileva inoltre che il comma 2 dell'articolo 22 demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la ripartizione della dotazione del Fondo tra le finalità concernenti le operazioni di sottoscrizione di azioni e quelle concernenti le garanzie concesse dallo Stato, nonché la eventuale successiva rimodulazione della predetta ripartizione in relazione alle effettive esigenze.

Il successivo comma 3 stabilisce invece che gli importi destinati alla copertura

delle garanzie concesse ai sensi del Capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria centrale.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 4, i corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 22. Le risorse di tale Fondo non più necessarie alle finalità di cui al decreto in esame sono quantificate e trasferite, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, ai capitoli di provenienza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine il comma 5, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto in esame, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e prevede inoltre che, ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riguardo ai commi da 2 a 5 dell'articolo 22 non ha pertanto osservazioni da formulare.

Luigi MARATTIN (PD), nell'associarsi alle richieste di chiarimento formulate dal relatore in merito all'impatto della concessione delle garanzie sul fabbisogno netto, chiede al rappresentante il motivo per il quale il Governo ha deciso di provvedere a parte degli oneri recati dal provvedimento mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento del contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente, anziché mediante le risorse del Fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di

liquidità di emergenza a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani, istituito dal decreto-legge n. 237 del 2016.

Quanto agli effetti nulli della concessione delle garanzie sull'indebitamento netto, solleva seri dubbi poiché, in occasione del provvedimento concernente le banche venete, l'Eurostat ha rivisto la valutazione contenuta nella relazione tecnica che accompagnava il provvedimento, che aveva stimato l'assenza di effetti in termini di indebitamento netto derivanti dalla concessione di garanzie, prevedendo invece che tali effetti dovessero essere quantificati nello 0,4 per cento. Ritiene pertanto che anche nel presente provvedimento dovrebbero essere quantificati effetti in termini di indebitamento netto con riferimento all'anno in cui si prevede che le garanzie possano essere escuse.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), nell'evidenziare che la natura dello strumento tecnico-giuridico delle garanzie dello Stato presuppone la produzione di effetti già a decorrere dal 2019, trattandosi di garanzie a prima richiesta, chiede al Governo chiarimenti puntuali su tale aspetto.

Salvatore CAIATA (Misto-MAIE-SI) si associa alle richieste formulate dal relatore e dai deputati Marattin e D'Ettore.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire gli elementi richiesti dal relatore e dai deputati Marattin, D'Ettore e Caiata nella prossima seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

Nuovo testo C. 395.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunzio ANGIOLA (M5S), *relatore*, fa presente che la proposta di legge – nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione – reca disposizioni in materia di accesso aperto all'informazione scientifica e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo unico, recante accesso aperto all'informazione scientifica, evidenzia preliminarmente che la disposizione estende l'ambito di applicazione della norma (articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013) che prevede la promozione da parte di soggetti pubblici dell'accesso aperto e gratuito ai risultati della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici. Evidenzia, inoltre, che la norma nel testo vigente è supportata da un vincolo di neutralità finanziaria, che viene ora sostituito da una specifica autorizzazione di spesa, per un milione di euro nel 2019 e 0,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, di cui al comma 1, lettera *d*), finalizzata all'istituzione e alla manutenzione di un'infrastruttura nazionale per l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche (comma 1, lettera *b-bis*), capoverso comma 3, lettera *b*). Al riguardo, pur considerato che il maggior onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, rileva l'opportunità di acquisire dati ed elementi che consentano di valutare la congruità della spesa autorizzata rispetto alla finalità della norma. Fa presente inoltre che, ai fini della copertura della summenzionata autorizzazione di spesa (per 1 milione di euro con riferimento all'esercizio 2019) è prevista dal comma 1, lettera *e*), capoverso comma 4-*septies*, lettera *a*), la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 611, della legge n. 205 del 2017) per il reclutamento a decorrere dal 2018 di 258 unità di personale presso il Ministero dell'istruzione (ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge n. 205 del 2017). In proposito,

nel rinviare alle successive considerazioni relative alla copertura finanziaria, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito all'effettiva utilizzabilità delle risorse in questione a fronte dello stato di avanzamento delle procedure concorsuali e di reclutamento avviate in virtù dell'articolo 1, comma 607, della legge di bilancio 2018. Infine, in merito alle misure di potenziamento dell'informazione da realizzare nell'ambito del contratto di servizio con la RAI, anche con l'intervento di università ed enti pubblici di ricerca, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la realizzabilità di tali iniziative da parte dei soggetti interessati, nell'ambito delle risorse già esistenti.

In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 1, comma 1, lettera e), del provvedimento inserisce un nuovo comma 4-*septies* all'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, il quale provvede alla copertura dell'onere, pari a 1 milione di euro per il 2019 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, per la realizzazione e la manutenzione dell'infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche. A tale onere si provvede:

quanto a 1 milione di euro per il 2019, a valere su quota parte delle risorse iscritte, per l'anno 2019, a fronte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 611, della legge n. 205 del 2017, in ragione dell'effettiva tempistica delle assunzioni previste dall'articolo 1, comma 607, della medesima legge;

quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dal nuovo comma 4-*sexies* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013 (introdotto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera e), del provvedimento), che riduce da 174,31 a 174,11 milioni di euro l'incremento, per l'anno 2020, del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, disposto dall'articolo 1, comma 763, della legge n. 145 del 2018;

quanto a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispon-

dente riduzione del fondo speciale di parte corrente, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria di cui alla lettera a), ricorda che l'articolo 1, comma 607, della legge n. 205 del 2017, ha previsto l'assunzione, a decorrere dall'anno 2018, di personale, dotato di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione e che il comma 611 del medesimo articolo ha autorizzato a tal fine la spesa di 846.171,94 euro per l'anno 2018 e di 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno 2019, nel presupposto che l'ingresso in servizio del personale di cui al comma 607 avvenisse nel mese di dicembre 2018. Al riguardo ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo relativamente alla data di entrata in servizio del personale di cui al comma 607 e in ogni caso una conferma sull'effettiva disponibilità dell'importo di 1 milione di euro per l'anno 2019, anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, che ha previsto l'accantonamento e la conseguente indisponibilità per la gestione, per l'anno 2019, delle dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 della medesima legge n. 145. Dal punto di vista formale, inoltre, evidenzia l'opportunità di riformulare la clausola di copertura finanziaria, provvedendo direttamente alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera a), posto che il presunto risparmio, su cui si fonda una riduzione di autorizzazione di spesa, di regola non risulta esplicitato nella clausola di copertura, ma esclusivamente nel contenuto della relazione tecnica.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, disposto dalla lettera *b*), reputa necessario acquisire una conferma da parte del Governo che l'utilizzo delle risorse in questione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente sulle risorse di detto Fondo. Dal punto di vista formale, inoltre, dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformulare la disposizione di copertura prevedendo direttamente la riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, come da ultimo rifinanziato dall'articolo 1, comma 763, della legge n. 145 del 2018, sopprimendo conseguentemente il capoverso 4-*sexies* della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo in esame.

Infine, con riferimento alla copertura finanziaria di cui alla lettera *c*), nel segnalare che l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca reca le occorrenti disponibilità, evidenzia la necessità di riformulare più puntualmente la medesima copertura nei seguenti termini: «*c*) quanto a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Infine, segnala la necessità di inserire nel testo, con riferimento alle tre coperture ivi previste, l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire gli elementi richiesti nella prossima seduta.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) osserva che in merito ai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sarebbe opportuno prevedere un'apposita norma di destinazione di tali risparmi di spesa.

Nunzio ANGIOLA (M5S), *relatore*, ritiene necessario acquisire sul provvedimento in esame una relazione tecnica, al fine di valutarne in maniera puntuale le implicazioni di carattere finanziario.

Non essendovi obiezioni, la Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

C. 1354, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per l'istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

Evidenzia che è oggetto dell'esame il testo approvato dal Senato in data 4 novembre 2018 (S.535), adottato dalla Commissione XII (Affari sociali) quale testo base (seduta del 18 dicembre 2018), sul quale non sono state presentate proposte

emendative e che è stato trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri nella seduta del 19 dicembre 2018.

Segnala che in data 16 ottobre 2018 il Governo ha depositato una relazione tecnica riferita al testo esaminato dal Senato (testo base S. 535) che risulta sostanzialmente utilizzabile anche a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

In merito all'articolo 1, che reca disposizioni per l'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, ritiene che andrebbe acquisita una conferma che gli enti sanitari e le amministrazioni interessate siano in grado di svolgere le attività connesse all'implementazione della Rete nazionale dei registri dei tumori con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, segnala che la relazione tecnica fa presente che « il provvedimento in esame si limita a mettere in collegamento i registri già esistenti e ad ampliare i punti di accesso per i soggetti abilitati ». Al fine di assicurare l'effettiva neutralità finanziaria dell'intervento in esame, andrebbe quindi confermato che gli enti del Servizio sanitario nazionale dispongano delle risorse necessarie per effettuare il collegamento tra i registri già esistenti e all'ampliamento dei punti di accesso per i soggetti abilitati.

Prende infine atto di quanto indicato dalla relazione tecnica con riferimento alla possibilità di realizzare a titolo gratuito gli accordi di collaborazione con Università e Centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche, previsti dal comma 6.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che reca norme sulla partecipazione degli enti del terzo settore all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

In merito all'articolo 3, recante disposizioni sull'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei

registri di mortalità, non ha osservazioni da formulare considerato il carattere procedurale della norma.

Riguardo all'articolo 4, concernente l'istituzione del referto epidemiologico, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa la portata applicativa della norma in esame. Infatti, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, gli operatori sanitari sono già in possesso dei dati necessari all'implementazione del referto epidemiologico. Tuttavia andrebbe confermato che le amministrazioni, benché già in possesso dei predetti dati, abbiano gli strumenti e le competenze tecnico-scientifiche per trattare i dati nelle modalità e con le caratteristiche che saranno definite con il decreto attuativo.

Riguardo all'articolo 5, relativo al conferimento dei dati, non ha osservazioni da formulare alla luce delle considerazioni contenute nella relazione tecnica.

In merito all'articolo 6, che prevede una relazione alle Camere, non formula osservazioni.

In merito all'articolo 7, recante la clausola di invarianza finanziaria, richiamando le considerazioni svolte sulle precedenti norme, ritiene necessario acquisire elementi volti a confermare l'effettiva possibilità di attuare le disposizioni in esame nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria; ciò con particolare riguardo ai possibili effetti onerosi recati dagli adempimenti previsti a carico degli enti sanitari in relazione alla raccolta dei dati relativa al referto epidemiologico (articolo 4) e degli obblighi previsti a carico delle regioni dagli articoli 1 (rete nazionale) e 8 (norme transitorie e finali).

Per quanto riguarda l'articolo 8, contenente norme transitorie e finali, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa i possibili effetti finanziari connessi all'applicazione della norma in esame, che stabilisce in capo alle regioni e province autonome, oltre all'aggiornamento della normativa in materia di sorveglianza sanitaria, l'adozione di iniziative affinché la sorveglianza epidemiologica oncologica sia espletata, mediante i registri tumori di popolazione già istituiti o di nuova istitu-

zione, anche nelle aree territoriali di loro pertinenza non ancora coperte. Tale previsione appare infatti, in linea di principio, suscettibile di determinare maggiori spese con particolare riferimento alle aree territoriali non ancora interessate dal monitoraggio e dalla raccolta dei dati necessari all'implementazione del registro dei tumori e del referto epidemiologico. Inoltre, dal tenore letterale della norma non risulta chiaro se debbano essere istituiti nuovi registri dei tumori a livello regionale. Anche su tale aspetto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, nel segnalare che è in corso di predisposizione la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, si riserva di fornire gli elementi richiesti nella prossima seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta*) 37

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza del vice presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di legittima difesa.

C. 1309, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca GERARDI (Lega), *relatrice*, ricorda che la Commissione esamina – ai fini del parere da rendere alla Commissione Giustizia – le proposte di legge recanti Disposizioni in materia di legittima difesa.

Rammenta preliminarmente che la proposta di legge C. 1309, approvata dal Senato, è stata adottata come testo base

dalla Commissione Giustizia. A questa sono state abbinare le proposte di legge C. 1309, 274, 580, 607, una delle quali (C. 580 Gelmini) assegnata alla Commissione Finanze, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria.

Evidenzia innanzitutto che la proposta di legge C. 1309, che origina da una proposta di iniziativa popolare (A.S. 5), è stata approvata dal Senato il 24 ottobre 2018. Tale progetto si compone di 9 articoli che, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, rapina) e sul delitto di violazione di domicilio. Il provvedimento non interviene su aspetti di competenza della Commissione Finanze.

In particolare, i primi due articoli del provvedimento recano misure, rispettivamente, in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo.

L'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 52 del codice penale, concernente la legittima difesa domiciliare, ossia la fattispecie che, mediante il riferimento all'articolo 614 c.p. (violazione di domicilio) stabilisce il diritto all'autotutela in un domicilio privato, che la giurisprudenza ha riconosciuto anche negli spazi condominiali, oltre che in un negozio o un ufficio.

In tali ipotesi, è autorizzato il ricorso a « un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo » per la difesa legittima della « propria o altrui incolumità » o dei « beni propri o altrui ». È così introdotta, in presenza di specifiche condizioni, una presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa, che si considera « sempre » sussistente in presenza delle condizioni previste dall'articolo 52 c.p.

L'articolo 2 del provvedimento interviene poi sull'articolo 55 del codice penale, aggiungendo un ulteriore comma, con il quale si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.

L'articolo 3, modificando l'articolo 165 del codice penale, prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo (articolo 624-*bis* del codice penale) la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Oltre alle modifiche alla disciplina della legittima difesa e dell'eccesso colposo, il provvedimento interviene su alcune fattispecie di reato. In particolare gli articoli 4, 5 e 6 intervengono sui reati di violazione di domicilio (articolo 614 del codice penale), furto in abitazione e furto con strappo (articolo 624-*bis* del codice penale) e rapina (articolo 628 del codice penale), inasprendone il quadro sanzionatorio.

L'articolo 7 interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa e dell'eccesso colposo, introducendo due ulteriori commi all'articolo 2044 del codice civile volti a specificare che, nei casi di legittima difesa domiciliare (articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale), è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. Intento della modifica è di fare in modo che l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo

fatto. Il nuovo terzo comma dell'articolo 2044 del codice civile, invece, prevede che nei casi di eccesso colposo, di cui all'articolo 55, secondo comma, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità.

L'articolo 8 introduce il nuovo articolo 115-*bis* all'interno del testo unico delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, per disporre l'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa.

L'articolo 9 prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma e 55, secondo comma del codice penale.

Quanto alla proposta di legge C. 580 Gelmini – assegnata, come detto, alla Commissione Finanze – questa, oltre a sostituire l'articolo 52 del codice penale introducendo il diritto di difesa e disciplinandone l'esercizio, stabilisce all'articolo 2 che sono a carico dello Stato tutte le spese di giustizia e gli oneri connessi al procedimento penale aperto nei confronti di colui che, come riconosciuto dal procedimento stesso, abbia esercitato il diritto di difesa ai sensi dell'articolo 52 c.p.

È pertanto posto a carico dello Stato, in questi specifici casi, anche il contributo unificato dovuto all'atto di iscrizione delle cause a ruolo per ciascun grado del giudizio (ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 recante Testo Unico delle spese di giustizia), che, in qualità di tributo, chiama in causa la Commissione Finanze.

Intende sottolineare, in conclusione, che la difesa deve sempre ritenersi legittima. Preso atto tuttavia del rilievo marginale dell'intervento normativo rispetto alle competenze della Commissione Fi-

nanze, propone di esprimere sul provvedimento un parere nella forma del nulla osta.

Massimo UNGARO (PD) giudica certamente lecito il principio di legittima difesa ma ritiene che il provvedimento in esame rischi di dare libero sfogo a forme di violenza non controllata. Preannuncia per-

tanto il voto contrario del Partito democratico su un provvedimento la cui impostazione non può essere condivisa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del CUN nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni e C. 1342 Aprea: Norme in materia di accesso ai corsi universitari

40

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 gennaio 2019.

Audizione informale di rappresentanti del CUN nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni e C. 1342 Aprea: Norme in materia di accesso ai corsi universitari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.55.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga, recanti Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del territorio e Acque Irrigue (ANBI), della Fondazione Banca Dell'Acqua Onlus, di Tecnoedil Spa, del Comune di Santo Stefano Belbo (CN) e dell'Associazione Idrotecnica Italiana	41
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti del Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio (RICREA), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	42
Audizione di rappresentanti Consorzio Imballaggi Alluminio (CIAL), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	42
Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi (RILEGNO), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 gennaio 2019.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga, recanti Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del territorio e Acque Irrigue (ANBI), della Fondazione Banca Dell'Acqua Onlus,

di Tecnoedil Spa, del Comune di Santo Stefano Belbo (CN) e dell'Associazione Idrotecnica Italiana.

Le audizioni si sono svolte dalle 10 alle 12.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 12.20.

Audizione di rappresentanti del Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio (RICREA), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Domenico RINALDINI, *presidente del Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio (RICREA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, Alberto MANCA (M5S).

Domenico RINALDINI, *presidente del Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio (RICREA)*, fornisce chiarimenti in relazione ai quesiti posti.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio (RICREA) per il loro intervento e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

Audizione di rappresentanti Consorzio Imballaggi Alluminio (CIAL), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Enrico ARTIGIANI, *Direttore Generale del Consorzio Imballaggi Alluminio (CIAL)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, Alberto MANCA (M5S).

Enrico ARTIGIANI, *Direttore Generale del Consorzio Imballaggi Alluminio (CIAL)*, fornisce chiarimenti in relazione ai quesiti posti.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Consorzio Imballaggi Alluminio (CIAL) per il loro intervento e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi (RILEGNO), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Nicola SEMERARO, *presidente del Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi (RILEGNO)*,

svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, Alberto MANCA (M5S).

Nicola SEMERARO, *presidente del Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi (RILEGNO)*, fornisce chiarimenti in relazione ai quesiti posti.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del presidente del Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi (RILEGNO) per loro intervento

e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 22 gennaio 2019.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.30 alle 13.35.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Atto n. 61 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 44

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309, approvata dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 45

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. C. 1394 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 47

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 51

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Nuovo testo C. 395 Gallo (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 48

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza della presidente, Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Atto n. 61.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2019.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta, su richiesta del relatore, il rappresentante del Governo, essendo scaduto il termine regolamentare, già prorogato dal Presidente della Camera, aveva manifestato la propria disponibilità ad aspettare la giornata odierna per permettere alla Commissione di esprimere il proprio parere.

Fa presente che purtroppo il Governo, per concomitanti impegni presso il Senato, non ha potuto assicurare la propria presenza nella seduta odierna.

Pur non essendo obbligatoria in questa sede la presenza del Governo, considerata

la rilevanza delle questioni oggetto del provvedimento in esame, ha ritenuto opportuno chiedere, in via informale, una nuova disponibilità dell'Esecutivo ad attendere fino a domani la Commissione per l'emanazione del decreto in titolo.

Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame a una seduta che sarà appositamente convocata domani, mercoledì 23 gennaio, alle ore 14.15.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza della presidente, Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia di legittima difesa.

C. 1309, approvata dal Senato e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lino PETTAZZI (Lega), *relatore*, osserva che la proposta di legge C. 1309, adottata dalla Commissione giustizia come testo base per il prosieguo dell'esame e non modificata in fase di esame degli emendamenti, è stata approvata dal Senato il 24 ottobre 2018 e si compone di 9 articoli che, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono su alcuni reati contro il patrimonio e sul delitto di violazione di domicilio.

Con riguardo alle competenze della X Commissione, ricordo che già il testo vigente dell'articolo 52, rubricato « Legittima difesa », al terzo comma, stabilisce che le disposizioni dell'articolo medesimo si applicano « anche nel caso in cui il fatto sia

avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

Illustra in sintesi il contenuto della proposta di legge.

L'articolo 1 interviene in materia di legittima difesa domiciliare, ossia la fattispecie in cui è autorizzato il ricorso a « un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo » per la difesa legittima della « propria o altrui incolumità » o dei « beni propri o altrui ». A tal fine l'articolo 1 novella il citato articolo 52 del codice penale. In particolare è integrato il comma 2, con la specificazione che si considera « sempre » sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. È inoltre aggiunto un quarto comma all'articolo 52, per il quale si considera « sempre in stato di legittima difesa » chi, all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l'intrusione da parte di una o più persone « posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica ». Viene modificato anche il citato terzo comma, per specificare che anche le disposizioni del nuovo quarto comma si applicano nel caso in cui il fatto sia avvenuto nei luoghi ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

L'articolo 2 interviene in materia di eccesso colposo, aggiungendo un comma all'articolo 55 del codice penale, con il quale si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.

L'articolo 3 modifica l'articolo 165 del codice penale, nel senso di prevedere che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

L'articolo 4 inasprisce il quadro sanzionatorio del reato di violazione di domicilio, di cui all'articolo 614 del codice

penale. È infatti elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva. Con riguardo all'ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato, la pena della reclusione è elevata da uno a due anni nel minimo e da cinque a sei anni per il massimo.

L'articolo 5 inasprisce le pene per il reato di furto in abitazione e furto con strappo, di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale, elevandole nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni. Analogo inasprimento è previsto per le condotte aggravate per le quali è previsto un minimo edittale di cinque anni di reclusione, invece degli attuali quattro anni, mentre il massimo resta fissato a dieci anni, e viene rideterminato l'importo della multa, elevata nel minimo a 1.000 euro e nel massimo a 2.500 euro.

L'articolo 6 eleva le pene per il reato di rapina, di cui all'articolo 628 del codice penale, portandole da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo a 10 anni. Per la rapina aggravata la pena della reclusione è poi elevata nel minimo da 5 a 6 anni, mentre il massimo resta fissato a 20 anni, e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.000 a 4.000 euro. Anche per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da 6 a 7 anni, mentre il massimo rimane di 20 anni, e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.500 a 4.000 euro.

L'articolo 7 interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa e dell'eccesso colposo, integrando con due nuovi commi l'articolo 2044 del codice civile. Si specifica che, nei casi di legittima difesa domiciliare, è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. L'intento della modifica è di fare in modo che l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Si prevede poi che nei

casi di eccesso colposo, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità, che dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto « della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato ».

L'articolo 8 modifica il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, con l'inserimento dell'articolo 115-*bis*. Si dispone l'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa. Conseguentemente l'onorario e le spese per il difensore, le spese per l'ausiliario del magistrato e per il consulente tecnico di parte dovranno essere liquidate dal magistrato in base alle disposizioni degli articoli da 82 a 84 del citato testo unico; con una deroga a tale disciplina la proposta di legge consente anche la liquidazione delle spese documentate e delle indennità di trasferta spettanti al difensore iscritto nell'albo di un altro distretto di corte d'appello. È comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o di revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.

L'articolo 9 modifica l'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nel senso di prevedere che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma e 55, secondo comma del codice penale, come novellati dalla proposta di legge in esame.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. C. 1394 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea VALLASCAS (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge C. 1394 concerne la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra.

Ricorda che il Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra (Varese), sorto nel 1959, è uno dei quattro centri di ricerca istituiti dalla Comunità europea a seguito del Trattato Euratom del 1957 per promuovere lo sviluppo dell'energia nucleare a fini pacifici negli Stati membri. L'istituzione del Centro ha implicato la cessione da parte dell'Italia alla Comunità europea, in concessione per novantanove anni, dell'area e delle strutture presenti all'epoca, tra cui il reattore ISPRA 1. Dopo il mutamento delle proprie scelte strategiche nel campo nucleare nel 1987, l'Italia ha progressivamente ridotto la sua collaborazione con il CCR di Ispra in tale campo. Con il passare degli anni, anche alcuni programmi europei di ricerca in campo nucleare nel CCR di Ispra sono stati indirizzati verso nuove tematiche estranee al settore. Attualmente, a parte le attività di ricerca convenzionale, restano operative in campo nucleare, presso il CCR di Ispra, le attività relative alle salvaguardie nucleari, nonché quelle di gestione dei rifiuti radioattivi e di conservazione in sicurezza delle installazioni nucleari. In questo contesto la Commissione europea, fin dal 1999, con l'approvazione del Consiglio e

del Parlamento europeo, ha predisposto un programma tecnico, economico e temporale per la disattivazione degli impianti nucleari obsoleti e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare derivanti dalle passate attività di ricerca svolte presso i CCR. L'importo complessivo del Programma ammonta, secondo la comunicazione del CCR di Ispra al Parlamento europeo del 2008, a 676 milioni di euro. Il CCR di Ispra, sulla base dei contratti stipulati negli anni '60-'80 e della documentazione di esercizio degli impianti in suo possesso, ha sollecitato ufficialmente l'ENEA, l'ENEL Spa, la SOGIN Spa e il Ministero dello sviluppo economico per le responsabilità storiche derivanti dai contratti stipulati, che li vedrebbero coinvolti nelle attività di disattivazione degli impianti nucleari del CCR di Ispra e di gestione dei relativi rifiuti radioattivi. Per questo motivo, l'ex Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, nel 2006, ha costituito e coordinato un gruppo di lavoro congiunto con i rappresentanti degli organismi nazionali interessati per confrontarsi con i rappresentanti del CCR di Ispra. Tra la parte italiana e la Commissione europea è emersa una divergenza di principio sull'impostazione della questione delle eventuali responsabilità storiche italiane. La Commissione europea e il Ministero dello sviluppo economico hanno quindi svolto incontri e scambi di lettere a livello ministeriale. Il gruppo tecnico, che ha operato col supporto tecnico dell'ISPRA, dell'ENEA e della SOGIN Spa, stante l'impossibilità della netta definizione dei rispettivi oneri economici sulla base delle responsabilità storiche delle istituzioni italiane, ha individuato una soluzione che passa attraverso un'intesa di tipo transattivo tra le Parti, mediante compensazione con la fornitura di servizi da parte dell'Italia. Da qui origina l'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei

rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, all'esame della Commissione.

L'Accordo è composto da sei punti.

Nel punto 1 si individua l'attività che viene considerata per la compensazione degli oneri a carico delle istituzioni italiane: la disattivazione del reattore Ispra 1 e le macro aree di attività a carico dei contraenti. Nell'appendice tecnica vengono analizzate in maniera più esaustiva e puntuale le specifiche attività. L'attuazione dell'Accordo terrà conto della classificazione dei rifiuti radioattivi prevista dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2014, adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, attuativo della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla cui applicazione è subordinato l'Accordo transattivo in esame ai sensi del punto 5.1 dell'Accordo medesimo.

Nel punto 2 si definisce la data limite del 2028 per il conferimento dei rifiuti radioattivi del CCR di Ispra al Deposito nazionale, con costi a carico del CCR stesso. In caso di indisponibilità del deposito, dal 1° gennaio 2029 i rifiuti diverranno di proprietà italiana e le relative spese di gestione nel deposito temporaneo del CCR di Ispra saranno a carico dell'Italia.

Nel punto 3 si stabilisce la partecipazione finanziaria del CCR a un eventuale ricondizionamento dei rifiuti radioattivi del CCR di Ispra, con un onere aggiuntivo forfetario a carico della Commissione europea, riferito alla quantità totale dei rifiuti da conferire, pari a 6 milioni di euro, che prescinde dall'effettuazione del ricondizionamento e dalla quantità complessiva conferita.

Nel punto 4 viene stabilito che le Parti possono concludere contratti specifici che descrivano in dettaglio lo scopo delle attività previste nonché gli aspetti tecnici e legali, prevedendo comunque la prevalenza di quanto stabilito nell'Accordo transattivo.

Nel punto 5 viene stabilito che l'Accordo transattivo è regolato dal diritto dell'Unione europea, integrato, ove necessario, dal diritto italiano. Sono indicate le procedure di mediazione, con la possibilità di rivolgersi, in caso di disaccordo, al Tribunale di prima istanza della Corte europea di giustizia per la nomina del mediatore. Eventuali controversie fra le Parti risultanti dall'interpretazione e dall'applicazione dell'Accordo transattivo che non possano essere risolte amichevolmente saranno sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Nel punto 6 viene istituito un Comitato misto di gestione composto da tre rappresentanti per ciascuna Parte, allo scopo di controllare l'attuazione della transazione e, in particolare, di gestire le interfacce tra le attività di disattivazione di cui al punto 1 e le altre attività del CCR di Ispra. Il Comitato dovrà riunirsi almeno ogni tre mesi per valutare le attività pregresse, sviluppare piani dettagliati per le attività future e discutere ogni altra questione riguardante l'esecuzione dell'Accordo.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 riguardano, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 concerne la copertura finanziaria dell'accordo, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula infine una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

Nuovo testo C. 395 Gallo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carlo PIASTRA (Lega) *relatore*, osserva che la proposta di legge C. 395, nel testo modificato dalla VII Commissione nel corso dell'esame degli emendamenti, consta di un solo articolo e modifica la disciplina in materia di libero accesso alle informazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, recata dall'articolo 4 del decreto-legge, n. 91 del 2013, al fine di rendere più efficace la legislazione, come specificato nella relazione illustrativa. Ricordo che il citato articolo 4 ha recepito nell'ordinamento italiano la raccomandazione della Commissione europea del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE).

Il comma 1 apporta modificazioni al citato articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013. La lettera *a)* modifica il comma 2. Viene sostituito l'alinea, con le seguenti modificazioni: si specifica che le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica sono adottate dai soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti a fini non commerciali; la promozione dell'accesso è estesa anche ai dati parziali della ricerca, documentati in pubblicazioni scientifiche, in atti di convegni o in materiali audio e video, inerenti alla ricerca e alla divulgazione scientifica, pubblicati su periodici scientifici ed è eliminata la necessità di un numero minimo di uscite annue dei suddetti periodici. Nel senso sempre dell'estensione dell'accesso in pubblicazioni scientifiche, in atti di convegni o in materiali audio e video, inerenti alla ricerca e alla divulgazione scientifica, è modificata la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 4. Con la modifica della lettera *b)* sono ridotti i tempi – rispettivamente, a sei mesi per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e a dodici mesi per le pubblicazioni delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali – entro cui deve avvenire la ripubblicazione *on line* a titolo gratuito. Viene sostituito il comma 3 dell'articolo 4, nel senso di demandare a un decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, da emanarsi, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge: l'adozione di strategie coordinate per realizzare l'interoperabilità delle banche dati; la promozione della creazione di un'infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche: l'individuazione del soggetto preposto alla gestione dell'infrastruttura nazionale; la promozione della creazione e dell'adozione di sistemi ad accesso aperto, con l'istituzione di sistemi premiali per le università e gli enti pubblici di ricerca. Finalità delle suddette misure è quella di ottimizzare le risorse disponibili, di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica e di favorire la diffusione delle pubblicazioni in accesso aperto. Per autorizzare e determinare la spesa necessaria per la realizzazione e la manutenzione dell'infrastruttura nazionale prevista, appunto, dal comma 3, viene sostituito il comma 4, che attualmente prevede la norma di invarianza finanziaria, mentre la copertura finanziaria viene disposta dai nuovi commi 4-*sexies* e 4-*septies*. Viene inserito un comma 3-*bis*, con cui si prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove il potenziamento e la valorizzazione dell'informazione e della divulgazione scientifica su tutte le piattaforme e i canali della Rai, da realizzare anche mediante iniziative congiunte con le università e gli enti pubblici di ricerca, e favorisce e sostiene l'offerta multimediale in ambito scientifico e culturale attraverso l'utilizzo delle tecnologie più innovative della Rai.

Il comma 2 aggiunge un articolo 42-*bis* alla legge n. 633 del 1941, la legge sul diritto d'autore. Si dispone, in particolare, che l'autore di una pubblicazione scientifica contenuta in un periodico che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici ha il diritto di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la propria

opera, successivamente alla messa a disposizione gratuita dell'editore o dopo un ragionevole periodo di tempo dalla prima pubblicazione, comunque non superiore a sei mesi per le opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche e non superiore a un anno per quelle nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. Si stabilisce, altresì, che l'autore rimane titolare del suddetto diritto anche

nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica sulla propria opera all'editore o al curatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. C. 1394 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei

rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009 (C. 1394 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli	52
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	52
Proposta di nomina del professor Domenico Parisi a presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Nomina n. 15 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	52

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Domenico Parisi, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) (nomina n. 15) .	55
--	----

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.10 alle 12.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 13.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Tiziana PICCOLO, alla quale rivolge, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro.

Proposta di nomina del professor Domenico Parisi a presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Nomina n. 15.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione procederà all'esame della proposta di nomina del professor Domenico Parisi a presidente dell'ANPAL, ai fini dell'espressione del parere di competenza, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 17 gennaio scorso. Dopo avere precisato che i termini per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, scadono martedì 29 gennaio, ricorda che, al termine della presente seduta odierna, la Commissione svolgerà l'audizione informale del professor Parisi e che, nella giornata di domani, si procederà all'espressione del parere.

Dà quindi la parola alla deputata Costanzo per lo svolgimento della relazione.

Jessica COSTANZO (M5S), *relatrice*, con riferimento alla nomina proposta dal Governo, ricorda preliminarmente che l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro è stata istituita sulla base dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015 con il compito di coordinare le politiche del lavoro per le persone in cerca di occupazione e la ricollocazione dei disoccupati. Più in particolare, essa esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, di cui fanno parte anche le strutture regionali per le politiche attive del lavoro, l'INPS, l'INAIL, le Agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, i fondi interprofessionali per la formazione continua, i fondi bilaterali, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), ANPAL Servizi, il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.

Rileva, inoltre, che l'ANPAL è responsabile del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro, dove confluiscono le informazioni su chi cerca lavoro, utili all'inserimento professionale.

Il sistema informativo permette anche di monitorare le prestazioni erogate. L'Agenzia gestisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati per le politiche attive, il repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione e attività e programmi europei per la formazione e l'occupazione.

Come disposto dal medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015, l'ANPAL è dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie, ed è soggetta al controllo della Corte dei conti in relazione ai risultati di gestione.

Gli organi dell'Agenzia, come previsto dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, sono il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di vigilanza e il collegio dei revisori. Essi durano in carica per tre anni, rinnovabili una sola volta.

In particolare, il presidente, scelto tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Ricorda che, sulla base di tale disposizione, con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2016, è stato nominato presidente dell'ANPAL il professor Maurizio Del Conte.

Quanto ai compiti del presidente, rileva che egli ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno, può assistere alle sedute del consiglio di sorveglianza. Egli, inoltre, è interlocutore unico del Governo, dei ministeri, degli altri enti e istituzioni.

L'articolo 8 disciplina la figura del direttore generale dell'ANPAL, scelto tra

esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL. Anche il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e rimane in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta.

Sulla base di tale disposizione, con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2016 è stato nominato direttore generale dell'ANPAL il dottor Salvatore Pirrone.

Rileva, tuttavia, che sull'attuale assetto dell'ANPAL è intervenuta la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che, al comma 718 dell'articolo 1, ha disposto la decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, del presidente e del direttore generale in carica e la contestuale nomina dei nuovi presidente e direttore generale, disponendo, altresì, l'attribuzione al presidente della competenza di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Agenzia, prima attribuita al direttore generale.

Quanto al merito della proposta di nomina in discussione, nel fare rinvio al *curriculum* allegato alla proposta trasmessa dal Governo, segnala che il Domenico Parisi è, dal 2007, professore di demografia e statistica applicata e Direttore esecutivo presso il *National Strategic Planning and Analysis Research Center* (NSPARC) del *Mississippi State University* di Stakerville.

Come specificato nel *curriculum*, il Direttore esecutivo ha la responsabilità di lavorare con facoltà e dipartimenti per creare opportunità di ricerca multidisciplinare nel campo della *data science* finalizzata allo sviluppo nell'utilizzo di strumenti di *data analytics*, *machine learning*, *intelligenza artificiale*, sistemi di sistemi e *cybersecurity* nel settore pubblico e privato per promuovere lo sviluppo umano e il progresso socio-economico. Il Direttore

esecutivo, inoltre, ha importanti responsabilità di gestione che includono la presentazione e la gestione di bilanci, la pianificazione strategica e la collaborazione con altre università che supportano la ricerca in *data science* nell'incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Quanto alla sua formazione, segnala che, dopo avere conseguito la laurea in scienze agrarie presso l'Università Cattolica di Piacenza, nonché il *master* in sociologia rurale e sviluppo sociale e il dottorato di ricerca in sociologia rurale e statistica applicata presso *Pennsylvania State University*, il professor Parisi ha ricoperto anche il ruolo di co-coordinatore del Dipartimento per gli studi sociali e ambientali, negli anni 1998-2003, con l'obiettivo di promuovere la ricerca in ambito sociale e ambientale, nonché, negli anni 2004-2006, di coordinatore del Dipartimento per lo sviluppo sociale, economico e del lavoro, con l'obiettivo di fornire risorse e assistenza tecnica nell'analisi del mercato del lavoro.

Attualmente, egli ricopre, dal 2013, anche l'incarico di Direttore esecutivo di *Sistema Data Clearinghouse* per l'integrazione dei dati pubblici longitudinali, ed in tale veste è responsabile dell'utilizzo dei dati ai fini di migliorare la qualità dei servizi pubblici secondo le norme vigenti. Il sistema include dati che provengono da agenzie del lavoro, enti di istruzione, sviluppo professionale, datori di lavoro e assistenza sociale. Il sistema favorisce l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro in tempo reale, creando un « *cybernetic system* » in cui i dati sono *big*, *smart* e *fast*.

Il *curriculum*, inoltre, fornisce la lista degli altri incarichi nel tempo ricoperti, dei riconoscimenti ottenuti e delle pubblicazioni scientifiche del professor Parisi, nonché dei progetti di ricerca per i quali egli ha ottenuto finanziamenti.

Conclusivamente, ritiene che, alla luce del qualificato profilo del professor Parisi, vi siano le condizioni per esprimere un giudizio positivo sulla nomina proposta. Si

riserva, comunque, di formulare una proposta di parere anche alla luce degli elementi che saranno acquisiti nel corso dell'audizione informale del professor Parisi.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 gennaio 2019.

Audizione del professor Domenico Parisi, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) (nomina n. 15).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 14.25.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana della mutualità integrativa volontaria (FIMIV), della Fondazione GIMBE e del Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (CeRGAS) (*Svolgimento e conclusione*) 56

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana della mutualità integrativa volontaria (FIMIV), della Fondazione GIMBE e del Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (CeRGAS).

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Massimo PIERMATTEI, *membro della presidenza della FIMIV*, Elio BORGONOV

presidente del Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (CeRGAS), e Antonino CARTABELLOTTA, presidente della Fondazione GIMBE, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, Fabiola BOLOGNA (M5S), Celeste D'ARRANDO (M5S), Vito DE FILIPPO (PD) e Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI).

Elio BORGONOV, *presidente del Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (CeRGAS)*, Massimo PIERMATTEI, *membro della presidenza della FIMIV*, e Antonino CARTABELLOTTA, *presidente della Fondazione GIMBE*, rispondono ai quesiti formulati.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia gli auditi per i loro interventi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confagricoltura, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura	57
Audizione di rappresentanti della CIA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura ...	57
Audizione di rappresentanti di Copagri, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura ...	57

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 gennaio 2019.

Audizione di rappresentanti di Confagricoltura, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.50.

Audizione di rappresentanti della CIA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella,

recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.20.

Audizione di rappresentanti di Copagri, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.35.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Nuovo testo C. 395 Gallo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	58
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. C. 1394 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	61
AVVERTENZA	63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 22 gennaio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

Nuovo testo C. 395 Gallo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere alla VII Commissione sul testo della proposta di legge Gallo n. 395, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, come modificato dalla Commissione. Prima di procedere all'illustrazione del contenuto della proposta di legge premette che essa concerne l'incrocio di due grandi tematiche. Sottolinea, infatti, che se da un lato la società della conoscenza richiede la tutela della proprietà intellettuale – come la Commissione ha già avuto modo di vedere, anche durante l'esame di altri provvedimenti, in particolare, in materia di marchi e di brevetti, è una necessità dello sviluppo culturale ed economico di una collettività quella di garantire una remunerazione delle idee e delle invenzioni che portano un progresso – dall'altro lato, la medesima collettività esige che il godimento degli

esiti della ricerca e dell'innovazione sia il più ampio possibile, onde consentire a tutta la società di elevarsi e di progredire. Ricorda che la legge italiana – tentando di adeguarsi alla raccomandazione 2012/417/UE – ha fatto un primo tentativo di conciliare le evoluzioni di questo insieme di esigenze con il decreto-legge n. 91 del 2013, il quale, tra le altre norme, ha modificato l'articolo 15 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore e ha introdotto ulteriori disposizioni. Segnala, in particolare, che a quest'ultimo riguardo esso aveva stabilito che i soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica dovessero adottare le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca, se questa fosse finanziata, per una quota pari o superiore alla metà, con fondi pubblici, quando tali risultati fossero documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che avessero almeno due uscite annue. Aggiunge che il decreto-legge n. 91 del 2013 stabiliva altresì che gli articoli, in cui erano versati i risultati della ricerca, dovevano includere una scheda di progetto in cui fossero menzionati tutti i soggetti che avevano concorso alla sua realizzazione e che la medesima disposizione del decreto-legge prevedeva che l'accesso aperto dovesse realizzarsi alternativamente: al momento della prima pubblicazione, attraverso la pubblicazione da parte dell'editore in modo tale che l'articolo fosse accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti dall'utente; tramite la ripubblicazione, da parte dell'autore, senza fini di lucro, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, sempre garantendo l'accesso a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, ed entro ventiquattro mesi per le pubblicazioni delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

Rammenta, inoltre, che l'articolo 4, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 91 del 2013 disponeva che, al fine di

facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, nonché di ottimizzare le risorse disponibili, il Ministero dei beni e delle attività culturali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottassero strategie coordinate per l'unificazione delle banche dati che, rispettivamente, gestiscono, quali quelle riguardanti l'Anagrafe nazionale delle ricerche, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica. Osserva che questa sistemazione, di fatto, adeguava l'ordinamento italiano alla citata raccomandazione della Commissione europea 2012/417/UE, che però è stata superata dalla raccomandazione della Commissione europea 2018/790/UE, che ne ha ribadito e rafforzato i principi, affermando in particolare, nel *Considerando* n. 2, l'importanza della diffusione dei dati come catalizzatore per la crescita economica, l'innovazione e la digitalizzazione in tutti i settori economici. Nel *Considerando* n. 3, la Commissione europea ricorda come sia un obiettivo dell'Unione europea costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza. Rileva che la nuova raccomandazione auspica – dunque – che l'accesso aperto alle pubblicazioni derivanti da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici sia realizzato non appena possibile preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi, al più tardi entro dodici mesi ove si tratti ricerche nell'ambito delle scienze sociali e umane. Osserva che il testo trasmesso dalla VII Commissione è dunque una modifica del decreto-legge n. 91 del 2013 volto ad adeguarne il testo a tale ultima raccomandazione. Segnala che, in questo senso, non solo vengono riportati quei termini, vale a dire non più, rispettivamente, diciotto e ventiquattro mesi ma sei e dodici, entro cui realizzare l'accesso aperto; ma si dedica la lettera *b-bis*) dell'articolo 1 della proposta di legge alle misure che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, deve adot-

tare per promuovere l'interoperabilità delle banche dati nazionali che contengono i risultati della ricerca, poiché i punti 3 e 4 della raccomandazione pongono una giusta enfasi sull'aspetto della facilità di accesso e del carattere unitario della gestione dei dati sul piano nazionale. Ricorda che vengono inoltre apportate alcune modifiche all'alinea dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, in particolare con la specificazione che sono pubblicabili non solo i risultati ma anche i «dati» e anche in modo parziale e con l'abrogazione del requisito della pubblicazione semestrale. Si fa riferimento espresso anche a materiali *audio* e video del momento della presentazione o della pubblicazione dei risultati della ricerca. Sottolinea che la proposta di legge all'esame non modifica – viceversa – l'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 91 del 2013, che esclude l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 nel caso in cui i diritti sui risultati della ricerca siano tutelati, come diritti di proprietà industriale, dal decreto legislativo n. 30 del 2005. Segnala che l'apparente contraddizione in realtà è superata con l'articolo 45 del citato decreto legislativo, il cui comma 2 specifica che: «Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1, in particolare: *a*) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; *b*) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; *c*) le presentazioni di informazioni». A sua volta il comma 4 dell'articolo 45 specifica che: «Non possono costituire oggetto di brevetto: *a*) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; *b*) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un

procedimento di ingegneria genetica; *b-bis*) le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali». Rimarca dunque che, in definitiva, è ben chiaro che la ricerca scientifica e i suoi esiti non sono brevettabili: lo sono solo le opere e le applicazioni pratiche della ricerca. Restando agli aspetti di competenza della Commissione, ritiene opportuno rappresentare due profili della raccomandazione 2018/790/UE che non paiono ripresi dal testo della proposta di legge. Il primo attiene alla pubblicazione delle informazioni sugli accordi conclusi tra gli enti pubblici finanziatori e gli editori, finalizzati alla messa a disposizione delle informazioni scientifiche. Da questo punto di vista, osserva che il testo potrebbe essere arricchito di una disposizione che stabilisca che – tra le misure da adottare da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca – siano presenti anche quelle di promozione della pubblicità di tali accordi a fini di trasparenza del mercato e della concorrenza leale tra editori. Il secondo profilo riguarda gli incentivi e le ricompense che la raccomandazione auspica siano previsti per quei ricercatori che aderiscono alla cultura della condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca. Ricorda, infine, che tali incentivi dovrebbero – secondo la Raccomandazione – anche tradursi in vantaggi di carriera. Conclude riservandosi di avanzare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

C. 1394 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere alla Commissione Esteri sul disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra. Segnala che il provvedimento è volto a rendere esecutivo in Italia un accordo risalente al novembre 2009, necessario ai fini della chiusura di un contenzioso tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e l'Italia in merito al riconoscimento delle responsabilità storiche dell'Italia relativamente allo smantellamento del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra. Ricorda che l'Istituto di Ispra è uno dei quattro centri di ricerca istituiti dall'allora Comunità europea a seguito del Trattato Euratom del 1957 per promuovere lo sviluppo dell'energia nucleare a fini pacifici negli Stati membri e che con la modifica delle scelte strategiche in campo nucleare, intervenuta in Italia dopo il 1987, la collaborazione italiana con il CCR di Ispra in tale ambito si è progressivamente ridotta e, con il passare degli anni, anche alcuni programmi europei di ricerca in campo nucleare, in particolare nel CCR di Ispra, sono stati indirizzati verso nuove tematiche estranee al settore del nucleare. Rammenta che, per quanto riguarda il campo nucleare, restano operative le attività relative alle salvaguardie

nucleari e quelle di gestione dei rifiuti radioattivi e di conservazione in sicurezza delle installazioni nucleari. Rileva che la Commissione europea, fin dal 1999, con l'approvazione del Consiglio e del Parlamento europeo, ha predisposto un programma tecnico, economico e temporale per la disattivazione degli impianti nucleari obsoleti (*decommissioning*) e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare (*waste management*) derivanti dalle passate attività di ricerca svolte presso i CCR, tra cui il CCR di Ispra; all'Italia è stato chiesto di partecipare alle attività di disattivazione e smantellamento ai fini della regolarizzazione delle responsabilità storiche sul sito. Sottolinea che l'intesa transattiva in esame è stata conclusa sulla base non tanto di un corrispettivo economico bensì sull'impegno italiano a realizzare alcuni dei lavori di disattivazione e smantellamento del reattore presente nel CCR. Osserva che, come opportunamente evidenziato nella relazione illustrativa, non sarebbe stato possibile determinare analiticamente i corrispettivi economici di tali interventi anche in ragione del fatto che, nella contrattualistica a suo tempo vigente, non erano previste clausole per future attività di smantellamento. Evidenzia che l'intesa prevede che siano a carico dell'Italia alcune delle attività, consistenti essenzialmente nello smantellamento del reattore e nello smaltimento dei relativi rifiuti, del tutto simili a quelle relative ai siti nucleari italiani dismessi, svolte attualmente dalla Sogin S.p.a. Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, precisa che esso è composto da 6 punti, preceduti da una introduzione che ripercorre le fasi principali del negoziato tra il Governo italiano, rappresentato dal Ministero per lo sviluppo economico, e la Comunità europea dell'energia atomica. Nel punto 1 si individuano i servizi a compensazione degli oneri derivanti dalle pregresse attività di ricerca per il programma nucleare italiano, svolte presso il CCR di Ispra. Il Governo italiano provvederà alla disattivazione del reattore Ispra 1 secondo modalità puntualmente

esposte e poste a carico in parte dell'Italia e in parte del CCR. Segnala che i dettagli di tali attività sono riportati nell'Appendice 1, che presenta un'analisi esaustiva e puntuale delle specifiche attività. Al punto 2 si definisce la data limite del 2028 per il conferimento dei rifiuti radioattivi del CCR di Ispra al Deposito nazionale, con costi a carico del CCR stesso. Segnala che in caso d'indisponibilità del deposito, dal 1° gennaio 2029 i rifiuti diverranno di proprietà italiana e le relative spese di gestione nel deposito temporaneo del CCR di Ispra saranno a carico dell'Italia. Sottolinea che al punto 3 definisce i criteri di accettazione dei rifiuti al Deposito nazionale nonché le clausole riguardanti il rischio economico derivante dalla loro eventuale modifica mentre al punto 4 viene stabilito che le Parti possano concludere contratti specifici che descrivano in dettaglio lo scopo delle attività previste, nonché gli aspetti tecnici e legali, prevedendo comunque la prevalenza di quanto stabilito nell'Accordo transattivo. Ricorda che al punto 5 viene disposto che l'Accordo transattivo è regolato dal diritto dell'Unione europea, integrato, ove necessario, dal diritto italiano e che sono indicate le procedure di mediazione, con la possibilità di rivolgersi, in caso di disaccordo, al Tribunale di prima istanza della Corte europea di giustizia per la nomina del mediatore. Segnala che il punto 6 istituisce il Comitato misto di gestione composto da tre rappresentanti per ciascuna Parte, allo scopo di controllare l'attuazione della transazione e, in particolare, di gestire le interfacce tra le attività di disattivazione, di cui al punto 1, e le altre attività del CCR di Ispra. Evidenzia che l'Accordo è completato dall'Appendice 1 che si articola in paragrafi dedicati, rispettivamente, alla descrizione ed allo stato dell'impianto, alle coordinate per il trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi al soggetto individuato dal Governo italiano, al mantenimento in sicurezza del reattore e alla sua disattivazione, alla gestione dei rifiuti da essa provenienti, all'accesso al

sito e alla sicurezza sul lavoro. Venendo ai contenuti del disegno di legge, sottolinea che l'articolo 3, dedicato alle disposizioni finanziarie, stabilisce, al comma 1, che all'attuazione dell'Accordo si provvede ai sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) mentre il comma 2 contiene la clausola d'invarianza finanziaria ove viene precisato che l'attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa che i richiamati commi 541 e 542 della legge di bilancio 2018 prevedono, rispettivamente, che la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione a Sogin S.p.a. dello smantellamento del reattore Ispra 1 sia garantita mediante il ricorso agli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, ai sensi del comma 541 demandando ad un'apposita delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la determinazione delle modalità di rimborso alla Sogin S.p.a., a copertura degli oneri relativi alle attività, ai sensi del comma 542. Ricorda, infine, che nella relazione tecnica al disegno di legge è riportata la stima degli oneri derivanti dall'Accordo, effettuata dal Tavolo tecnico istituito all'epoca dell'Accordo del 2009 dal Ministero dello sviluppo economico, e costituito da quest'ultimo, dall'ENEA, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dalla Sogin S.p.a., che indica un costo complessivo di circa 45 milioni di euro. La medesima relazione tecnica osserva che a tale importo vanno aggiunti i costi sostenuti dal CCR per le attività di custodia passiva dell'impianto, valutati in circa 5 milioni di euro. Per quanto riguarda il dibattito svoltosi in III Commissione, ricorda che, nella seduta del 16 gennaio, il relatore ha svolto la sua relazione e i gruppi hanno convenuto unanimemente di rinunciare alla presentazione di emendamenti. Conclude auspicando una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del provvedimento di ratifica in titolo: ritiene, infatti, che l'Accordo risolve definitivamente un nego-

ziato protrattosi per alcuni anni con una forte riduzione delle richieste formulate originariamente dalla Commissione europea.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza
del presidente Nicola MORRA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.15 alle 14.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	65
Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio permanente sul TMB Salario di Roma	65

Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI, indi del vicepresidente Luca BRIZIARELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio permanente sul TMB Salario di Roma.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti dell'Osservatorio permanente sul TMB Salario di Roma. Sono presenti Maria Teresa MacCarrone e Pietro Brusco, che ringrazia per la presenza.

Maria Teresa MACCARRONE, *Rappresentante dell'Osservatorio permanente sul*

TMB Salario di Roma, e Pietro BRUSCO, *Rappresentante dell'Osservatorio permanente sul TMB Salario di Roma*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rossella MURONI (LeU), Marzia FERRAIOLI (FI), i senatori Andrea FERRAZZI (PD), Fabrizio TRENTACOSTE (M5S), Giuseppe MOLES (FI), Francesco BATTISTONI (FI), nonché Luca BRIZIARELLI, *presidente*.

Maria Teresa MACCARRONE, *Rappresentante dell'Osservatorio permanente sul TMB Salario di Roma*, e Pietro BRUSCO, *Rappresentante dell'Osservatorio permanente sul TMB Salario di Roma*, rispondono ai quesiti posti.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza di esperti sulle attuali tendenze della produzione normativa (prof. Georges Bergougous; prof. Olivier Rozenberg)	3
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare, e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Emendamenti C. 1173-726-727-1447-A	4
---	---

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In ordine alla proposta di legge C. 987 Elisa Tripodi, recante « Modifica all'articolo 71 della Costituzione, concernente le leggi di iniziativa popolare »	4
---	---

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Nuovo testo C. 395 Gallo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	5
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	14
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 1354, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	16

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Nuovo testo C. 395 Gallo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 649 Bartolozzi, recante « Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione », di Giovanni Mammone, Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, e Riccardo Fuzio, Procuratore generale della Corte suprema di Cassazione	18
---	----

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00146 Delmastro Delle Vedove: Sui recenti sviluppi della situazione in Venezuela (<i>Discussione e rinvio</i>)	19
--	----

7-00112 De Maria: Sulla situazione politica in Cambogia.	
7-00152 Boldrini: Sulla situazione politica in Cambogia (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>) ..	22
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sulla costituzione dei Comitati permanenti	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate. Seguito dell'audizione dei rappresentanti del COCER-Interforze (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	25
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 71 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare, e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. C. 1173 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	26
Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. C. 1486 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Nuovo testo C. 395 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	32
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 1354, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	34

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	37
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del CUN nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni e C. 1342 Aprea: Norme in materia di accesso ai corsi universitari	40
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga, recanti Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del territorio e Acque Irrigue (ANBI), della Fondazione Banca Dell'Acqua Onlus, di Tecnoedil Spa, del Comune di Santo Stefano Belbo (CN) e dell'Associazione Idrotecnica Italiana	41
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti del Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio (RICREA), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti con-	
--	--

venzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	42
Audizione di rappresentanti Consorzio Imballaggi Alluminio (CIAL), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	42
Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi (RILEGNO), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Atto n. 61 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	44
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309, approvata dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. C. 1394 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	51
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Nuovo testo C. 395 Gallo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	48

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli	52
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	52
Proposta di nomina del professor Domenico Parisi a presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Nomina n. 15 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	52

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Domenico Parisi, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) (nomina n. 15) .	55
--	----

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana della mutualità integrativa volontaria (FIMIV), della Fondazione GIMBE e del Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (CeRGAS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	56
---	----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confagricoltura, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura	57
Audizione di rappresentanti della CIA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura ...	57
Audizione di rappresentanti di Copagri, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura ...	57

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Nuovo testo C. 395 Gallo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	58
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. C. 1394 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	61
AVVERTENZA	63

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori	65
Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio permanente sul TMB Salario di Roma	65

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



18SMC0044060